


1416: SAVOIE BONNES NOUVELLES

*Studi di storia sabauda nel 600° anniversario
del Ducato di Savoia*

a cura di
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO


VOLUME I



CENTRO STUDI PIEMONTESE
CA DE STUDI PIEMONTESE
TORINO

KINGDOM OF
SARDINIA.

Capital of States	Explanation
●	Important Towns
○	Other



1416: SAVOIE BONNES NOUVELLES

*Studi di storia sabauda nel 600° anniversario
del Ducato di Savoia*

a cura di
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO

*

VOLUME I



CENTRO STUDI PIEMONTESE
CA DÈ STUDI PIEMONTÈIS
TORINO 2021

© Centro Studi Piemontesi – *Ca dë Studi Piemontèis*
Via Ottavio Revel, 15 – 10121 Torino
Tel. 011 537.486
info@studipiemontesi.it
www.studipiemontesi.it

Presidente: GIUSEPPE PICHETTO
Vice Presidente: GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO
Direttore: ALBINA MALERBA

ISBN 978-88-8262-291-6
DOI 10.26344/CSP.SBN

AUTORI

- Aldo Actis Caporale, pp. 319-322
[Antonella Amatuzzi, 675-695](#)
Claudio Anselmo, 195-205
[Maura Baima, 139-176](#)
Guglielmo Bartoletti, V-VI
[Silvio Bertotto, 3-41](#)
Daniele Bolognini, 1267-1302
[Juri Bossuto, 527-560](#)
Carlo Alfonso Maria Burdet, 1445-1488
[Paola Caretta, 1345-1408](#)
Walter Cesana, 561-596
[Giancarlo Chiarle, 57-99](#)
Arabella Cifani, 953-963
[Mario Coda, 101-137](#)
Paolo Cozzo, 1211-1230
[Franco Cravarezza, V-VI; 625-671](#)
Daniele D'Alessandro, 1231-1251
[Annalisa Dameri, 1035-1058](#)
Mara de Candido, 207-265
[Davide De Franco, 357-367](#)
Elisabetta Deriu, 517-526
[Cornelia Diekamp, 965-1001](#)
Giovanni Donato, 871-951
[Carlo Emanuele Gallo, 397-409](#)
Claudia Ghiraldello, 1003-1020
[Angelo Giaccaria, 1427-1441](#)
Elena Gianasso, 1021-1034
[Diego Maria Lanzardo, 323-330](#)
Andrea Longhi, 813-841
[Alberto Lupano, 1175-1210](#)
Elisabetta Lurgo, 1253-1266
[Enrico Lusso, 783-811](#)
Albina Malerba, VII-IX
[Gustavo Mola di Nomaglio, XI-XXV](#)
Franco Monetti, 953-963
[Viviana Moretti, 843-870](#)
Elena Papa, 745-780
[Pietro Passerin d'Entrèves, 501-515](#)
Paolo Patrino, 411-457
[Fulvio Peirone, 139-176](#)
Andrea Pennini, 383-395
[Marco Piccat, 709-743](#)
Giuseppe Pichetto, VII-IX
[Franca Porticelli, 1409-1426](#)
Michele Maria Rabà, 331-355
[Laura Ramello, 697-708](#)
Mario Riberi, 459-488
[Enrico Ricchiardi, 1059-1172](#)
Giuseppe G. Rivolin, 43-56
[Alda Rossebastiano, 745-780](#)
Claudio Rosso, 489-500
[Paolo Rosso, 1305-1344](#)
Cecilia Russo, 1489-1515
[Giorgio Federico Siboni, 597-624](#)
Bruno Signorelli, 267-318
[Cesare Silva, 369-381](#)
Fabrizio Spegis, 177-193
[Carlotta Venegoni, 953-963](#)



Saluto del Direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del Presidente dell'Associazione Amici

La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è lieta e onorata di aver ospitato, in condivisione e collaborazione con la sua Associazione Amici, il Centro Studi Piemontesi e molte altre importanti istituzioni di Torino il convegno “*Savoie, bonnes nouvelles: Studi storici nel 600° anniversario del Ducato di Savoia*”.

Non poteva esserci centro e riferimento migliore della biblioteca più antica presente a Torino e naturale casa della cultura storica torinese, istituita nel 1720 dal sovrano Vittorio Amedeo II sull'unione della biblioteca ducale di Casa Savoia con quelle della Regia Università e del Comune di Torino.

Un meritorio convegno che ha inaugurato e accompagnato la mostra storica e rievocativa dello stesso anniversario “*Piemonte Bonnes Nouvelles. Testimonianze di storia sabauda nei fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino nel 600° anniversario del Ducato di Savoia*”. La mostra, infatti, ha favorito l'esposizione nella biblioteca stessa di una importante scelta del proprio patrimonio librario che costituisce ricca e pregiata parte del patrimonio culturale costituito a Torino dai Savoia e che si presta armoniosamente e con dovizia ad illustrare i sei secoli del Ducato in una biblioteca che fino a metà del XX secolo ha mantenuto con la dinastia del suo fondatore un legame diretto anche nella sua stessa denominazione di Regia Biblioteca Nazionale Universitaria oltre che nell'uso

del nodo Savoia per indicare la collocazione di intere sezioni dei suoi libri antichi.

Un onore e un piacere ulteriori oggi, nel Trecentesimo anniversario della Biblioteca, di salutare la pubblicazione della raccolta di studi presentati al convegno che ripropongono ad ampio raggio temi di carattere storico, politico, militare, dinastico ed istituzionale relativi allo Stato sabaudo per i quali la Nazionale sente fortemente il suo ruolo di polo culturale cittadino per concorrere alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra storia locale come partecipazione identitaria e come strumento di sviluppo della collettività nella consapevolezza del proprio passato fondante nell'ambito più ampio della storia nazionale.

Guglielmo Bartoletti
*Direttore Biblioteca
Nazionale Universitaria*

Franco Cravarezza
*Presidente
Associazione Amici*



CENTRO STUDI PIEMONTESE
CA DÈ STUDI PIEMONTÈIS

Presentazione

Nel 2016 il Centro Studi Piemontesi e il Consiglio regionale del Piemonte, con la collaborazione della Deputazione subalpina di storia patria (presieduta dal compianto Professor Gian Savino Pene Vidari, nel contempo coordinatore del comitato scientifico del Centro Studi Piemontesi), del Centro studi della Reggia di Venaria, diretto dallo storico Andrea Merlotti e dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, guidata dal generale Franco Cravarezza, hanno promosso il convegno *Savoie, bonnes nouvelles: Studi storici nel 600° anniversario del Ducato di Savoia*, svoltosi dal 19 al 21 ottobre 2016, onde celebrare un momento simbolicamente assai significativo nella storia della dinastia reale sabauda.

Al successo dell'iniziativa hanno contribuito con la loro partecipazione numerosi studiosi di diverse discipline, scuole e generazioni che hanno colto l'occasione per riesplorare diversi ambiti, momenti, istituti, personaggi, della millenaria storia sabauda, avendo sullo sfondo la dimensione europea dei domini dinastici: un insieme di «pays» e «patrie» caratterizzati da proprie distinte identità e lingue, ma saldamente uniti, nell'arco di molti secoli, da una storia e vicissitudini comuni, vissute con leggi ed apparati amministrativi e militari indipendenti e peculiari, come pure con

usanze e costumi condivisi, nell'alveo del forte collante rappresentato dalla dinastia.





Giornata inaugurale del Convegno *Savoie, bonnes nouvelles*, nella Sala del Consiglio regionale, alla presenza di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia

Inizialmente si era previsto di pubblicare la raccolta di studi presentati al convegno, congiuntamente a parecchi altri che si sono aggiunti successivamente, entro il 2018 o all'inizio del 2019. Mutamenti imprevisti nella struttura di alcuni sponsor, qualche lentezza nella consegna di importanti tasselli che meritavano di essere attesi e, da ultimo, taluni impatti della pandemia in corso, hanno comportato un ritardo della pubblicazione che in qualche misura è giustificato dalla non comune consistenza e ricchezza e

di questa raccolta di studi, declinata sia attraverso i suoi singoli tasselli, sia attraverso i risultati complessivamente raggiunti, giudicati molto positivamente dagli specialisti italiani e stranieri ai quali si deve l'attività, in questo caso particolarmente impegnativa ma, come sempre, qualificata e generosa attività di referaggio.

Giuseppe Pichetto
Presidente
Centro Studi Piemontesi

Albina Malerba
Direttore
Centro Studi Piemontesi




Alcuni dei manufatti con cui fu comunicata la mostra *Piemonte Bonnes Nouvelles*, che fu inaugurata in occasione dei lavori del *Convegno Savoie Bonnes Nouvelles* in cui furono presentati parecchi studi editi in questi volumi

1416: SAVOIE BONNES NOUVELLES

*Studi di storia sabauda nel 600° anniversario
del Ducato di Savoia*

a cura di
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO

VOLUME II



CENTRO STUDI PIEMONTESE
CA DÈ STUDI PIEMONTEIS
TORINO

KINGDOM OF
SARDINIA.

Explanation
Capital of State
Important Town

1416: SAVOIE BONNES NOUVELLES

*Studi di storia sabauda nel 600° anniversario
del Ducato di Savoia*

a cura di
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO

**

VOLUME II



CENTRO STUDI PIEMONTESE
CA DÈ STUDI PIEMONTÈIS
TORINO 2021

«Alla Chiesa non meno che alla repubblica vantaggiosi». Tra giurisdizionalismo sabauda e curialismo romano: il saggio inedito di Angelo Paolo Carena sul clero secolare

Alberto Lupano*

DOI 10.26344/CSP.SBN/LUP

Angelo Paolo Carena¹, il protagonista di questo contributo, si può definire un caratteristico esempio di intellettuale inserito nella cultura giuridica sabauda del XVIII secolo. È noto che il prudente riformismo dei re di Sardegna, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, ambiva, nel segno dell'assolutismo, a migliorare la legislazione² e di conseguenza e a rendere più efficienti sia la pubblica amministrazione sia la società.

La facoltà di giurisprudenza torinese, rinnovata da Vittorio Amedeo II, divenne il centro di formazione delle élites dirigenti dello Stato. Chi voleva fare carriera, non soltanto nel foro ma anche nella pubblica amministrazione, nelle segreterie, in certe cariche di corte, doveva necessariamente seguire gli studi giuridici³. Dunque a Torino frequentavano la facoltà legale i futuri avvocati, magistrati, alti funzionari degli Stati sabaudi, ma pure coloro che

* Università degli Studi di Torino

¹ Carena nacque da nobile famiglia a Carmagnola il 6 marzo 1740, morì a Torino il 16 ottobre 1769. Sulla biografia cfr. GAUDENZIO CLARETTA, *Memorie storiche intorno alla vita e agli studii di Gian Tommaso Terraneo, di Angelo Paolo Carena e di Giuseppe Vernazza con documenti*, Torino, Eredi Botta, 1862, pp. 131-198; ANGELA DILLON BUSSI, *Carena, Angelo Paolo Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, poi citato DBI, XX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1977, pp. 67-70.

² MARIO VIOLA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Bocca, 1928; rist. anast. Torino, Società Reale Mutua, 1986.

³ Per tutti cfr. DONATELLA BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 1996.

seguivano la carriera ecclesiastica, i futuri vescovi piemontesi, sa-voiaridi, nizzardi, nominati dal sovrano in base ai privilegi dell'indulto concesso da papa Niccolò v al duca di Savoia.

Angelo Paolo Carena seguì il percorso tradizionale degli aspiranti al servizio dello Stato. Effettuati i primi studi nelle scuole pubbliche, nel 1762 si laureò *in utroque iure* all'università di Torino; divenne avvocato senza però esercitare la professione a causa della salute precaria. Per un lungo, imprecisato periodo svolse pure le mansioni di aiutante volontario presso il procuratore generale della Camera dei conti⁴ di Torino nella speranza di essere poi designato tra i sostituti dello stesso ufficio. Lavorò invano poiché la nomina non gli giunse mai.

Si dedicò con passione alle ricerche storiche. Studiò e scrisse intensamente. Quando morì a ventinove anni lasciò quarantotto lavori per lo più manoscritti⁵, testimonianza di una vita straordinariamente operosa sebbene assai breve.

È importante osservare che i progetti di alcune opere storiche di Carena sono stati realizzati successivamente da altri studiosi seguendo in buona parte l'impostazione del giovane storico. Ad esempio Carena aveva concepito l'idea di un *Dictionnaire géographique des États sardes* che si potrebbe considerare il modello del celebre dizionario compilato da Goffredo Casalis⁶.

⁴ La Camera dei conti effettuava il controllo contabile su tutta l'amministrazione sabauda con giurisdizione sulla materia fiscale e patrimoniale, perciò interinava i provvedimenti sovrani in materia economica. Cfr. CARLO DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux e Favale, 1881, pp. 84-86, p. 160.

⁵ Li elenca e li descrive G. CLARETTA, *Memorie cit.*, pp. 134-198. Di Carena sono editte le seguenti opere: *Observations sur le cours du Po*, in *Mélanges de philosophie et de mathématique de la Société Royale*, II, à Turin, de l'Imprimerie Royale 1762, pp. 24-41; *Osservazioni sopra l'età di Omero e di Esiodo*, in CARLO DENINA, *Saggio sopra la letteratura italiana*, Torino-Lucca, s. n., 1762; *Considerazioni sopra una nuova divisione delle provincie e diocesi*, in *Miscellanea di storia italiana* a cura di EMANUELE BOLLATI, XVII, 1878, pp. 595-670. Cfr. GIAMPAOLO FASSINO, *I confini religiosi del Piemonte napoleonico. La riforma delle diocesi subalpine dall'annessione alla Francia alla Restaurazione (1802-1817)*, tesi di Dottorato di ricerca, ciclo XXIV, Università di Udine, a. a. 2012-2013, relatori i professori Gian Paolo Gori, Flavio Rurale, pp. 46-60.

⁶ *Dizionario storico geografico statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, I-XXVIII, Torino, G. Maspero librajo e Cassone; Marzorati, Vercellotti tipografi, 1833-1856.

L'avvocato Carena ha dei meriti culturali non comuni. È tra i primi soci ammessi nella Société Royale, trasformatasi poi nella Reale Accademia delle scienze di Torino⁷. Viene considerato uno dei fondatori della storiografia piemontese secondo il metodo di Lodovico Antonio Muratori. Luigi Cibrario riconosce in Carena «la mente più vasta che si fosse mai consacrata agli studi storici in Piemonte»⁸.

Carena è stato però anche un giurista. Proprio con sensibilità da uomo di leggi compose due testi dedicati al diritto canonico: il trattato *Della povertà religiosa*, datato dall'autore nel 1759⁹, e il *Ragionamento intorno ai patrimoni ecclesiastici ed ai doveri degli ecclesiastici nel servizio della Chiesa*¹⁰, senza data ma forse risalente allo stesso periodo oppure a qualche anno dopo, comunque non oltre il 1766¹¹. Entrambe le opere, riservate all'analisi della condizione del clero cattolico, regolare e secolare, connessa all'aspetto patrimoniale, potrebbero essere in qualche modo ricollegabili

⁷ *I due primi secoli della Accademia delle scienze di Torino. Realtà accademica piemontese dal Settecento allo Stato unitario*, Torino, Accademia delle scienze, 1985.

⁸ LUIGI CIBRARIO, *Storia della Monarchia di Savoia*, I, Torino, Fontana, 1840, *Prefazione*, p. XXI.

⁹ Nel 1759 Carena era ancora studente dell'università di Torino, al secondo anno, quando sotto la guida di Carlo Sebastiano Berardi doveva seguire il corso di *decretali*. Tuttavia il trattato non è un esercizio scolastico. La profondità delle considerazioni, la libertà di opinione e numerosi altri elementi rendono questo scritto di Carena estremamente interessante e riconducibile in tutto agli orientamenti dottrinali del suo autorevole maestro accademico Berardi. Il maggiore canonista torinese deve avere guidato il giovane autore nella redazione del testo. Che è importante pure considerando certe influenze che esso potrebbe avere esercitato sui pensatori risorgimentali del XIX secolo, impegnati a sostenere la secolarizzazione dei beni ecclesiastici avviata energicamente dai governi liberali subalpini. Si potrebbe forse verosimilmente ipotizzare che Carena abbia avviato e compiuto la redazione del trattato nel 1759 e magari lo abbia ripreso e ancora rifinito subito dopo la laurea. Lo farebbero supporre alcuni rilievi condotti dall'autore secondo il ragionamento caratteristico dell'attività forense. Si premette qui che su Berardi e sugli altri giuristi di fama citati in seguito, si rimanda ai rispettivi profili editi in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da ITALO BIROCCHI, ENNIO CORTESE, ANTONELLO MATTONI, MARCO NICOLA MILETTI, I-II, Bologna, Il Mulino, 2013.

¹⁰ In seguito sarà citato semplicemente *Ragionamento*.

¹¹ Si ipotizza questa forbice cronologica perché Carena non cita l'opera del suo principale maestro, Carlo Sebastiano Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, edita per la prima volta a Torino nel 1766.

all'aspirazione del giovane autore a trovare una collocazione presso l'amministrazione sabauda, le segreterie di Stato o la Camera dei conti, sedi in cui uno Stato giurisdizionalista come era quello sabauda poteva eventualmente prendere in considerazione anche le ricchezze del clero e il loro concreto utilizzo. Il giovane studioso potrebbe avere composto i due lavori proprio nella prospettiva di spianarsi la strada a un futuro ingresso nelle istituzioni pubbliche.

Il trattato *Della povertà religiosa*¹² è un lavoro originale che concentra l'attenzione dell'autore sul clero regolare e ha destato un certo interesse negli studiosi e negli ordini religiosi direttamente coinvolti. È rimasto inedito pure a causa dei suoi contenuti eterodossi, della polemica anticuriale e del profondo giurisdizionalismo di tendenza giansenista che lo pervade. Tuttavia si è diffuso manoscritto nei circoli intellettuali e governativi. Carena in questo lavoro sostiene una tesi radicale: la povertà religiosa applicata nel XVIII secolo è soltanto un'espressione formalistica del voto di povertà formulato dai membri del clero regolare. Non è più accettabile né praticabile. Egli ritiene che il suo saggio individui finalmente la vera disciplina, sia evangelica sia giuridica, del regime di povertà dei religiosi. Inoltre per Carena la povertà dei regolari non deve essere intesa soltanto come rinuncia alle ricchezze ma anche e soprattutto come rinuncia al potere da parte delle istituzioni religiose. La povertà religiosa allora assume il significato di abbandono di qualunque atteggiamento di potenza perseguito dai regolari. E Carena si riferisce pure alla rinuncia alla committenza artistica, alla creazione di ricche biblioteche, alla promozione architettonica di grandi complessi monastici, tutti elementi onerosi e dispendiosi che l'autore giudica negativamente perché distanti dall'ideale di spiritualità e di povertà evangelica. Al contrario, egli ritiene che essi, presi tutti assieme, siano solo strumenti temporali capaci di impressionare la società coeva con la loro magnificenza,

¹² Il testo ritrovato *Della povertà religiosa* di Carena, trascritto, annotato e munito di commenti a cura di Alberto Lupano, è in via di stampa.

capaci di attirare soprattutto nuove vocazioni non motivate da genuina fede cristiana¹³.

Gli esemplari *Della povertà religiosa* rimasti a disposizione degli studiosi sono andati distrutti nel 1904 durante l'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino¹⁴.

Il *Ragionamento*, quasi sconosciuto rispetto all'opera precedente¹⁵, tratta dell'eccessivo numero di sacerdoti del clero secolare, ordinati in base al *titulus patrimonii* e privi di uno specifico ministero pastorale nelle diocesi. L'autore formula delle tesi ricorrenti nei giurisdizionalisti coevi per cui auspica il rinnovamento del sistema delle ordinazioni. Si tratta di una riforma impostata sull'autentica tradizione disciplinare della Chiesa antica, espressa dal canone sesto del concilio di Calcedonia, confermata dal Tri-

¹³ Angelo Paolo Carena mostra assoluto disinteresse, se non addirittura insofferenza, per le arti. E va pur ricordato che tra XVII e XVIII secolo in quasi tutta l'Europa cattolica si assiste al restauro, all'ampliamento, al rimodellamento secondo lo stile collegato all'epoca, barocco o rococò, di chiese, santuari e complessi conventuali e abbaziali grandi o piccoli. L'esecuzione dei lavori commissionati da istituzioni religiose di ogni genere fu affidata a architetti sovente geniali, affiancati per le parti decorative da pittori e scultori di primaria grandezza. I risultati gloriosi emozionarono i contemporanei, sia pellegrini sia studiosi, e rimangono ancora oggi ad attestare un eccezionale fervore creativo e un impegno spesso grandioso e spettacolare.

¹⁴ Cfr. BERNARDINI PEYRON, *Codices italici manu excarati qui in Bibliotheca Taurinensis Athenaei ante diem XXVI ianuarii MCMIV asservabantur*, Taurini, Apud Carolum Clausen, 1904, p. 28; *ivi*, p. 503, Codex DCCXLIII. O.VII.I: il codice è descritto così: «chartaceus, saeculi XVIII, constat foliis scriptis 59 in 4°. Ex bibliotheca Balbo». Si tratta probabilmente dell'autografo dell'opera *Della povertà religiosa* di Carena, già proprietà del Collegio dei nobili di Torino retto dalla Compagnia di Gesù, poi acquisito dal conte Prospero Balbo (G. CLARETTA, *Memorie cit.*, p. 139). Balbo, laureato *in utroque iure* a Torino, allievo dei canonisti Baudisson e Bono, accademico delle scienze, fu scrittore e politico di primo piano nell'età napoleonica e nella Restaurazione: cfr. FRANCESCO SIRUGO, *Balbo, Prospere*, in DBI, V, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1963, pp. 405-415. La Biblioteca Nazionale torinese custodiva un altro esemplare *Della povertà religiosa*, verosimilmente apografo: cfr. B. PEYRON, *Codices cit.*, p. 28, Codex XXXII. n. II.32. Insieme a questo testo era rilegata una copia del *Ragionamento* di Carena: B. PEYRON, *Codices cit.*, p. 28, Codex XXXII. n. I.32. Il codice, composto dalle due opere citate rilegate insieme, è definito da Peyron «Chartaceus, saec. XVIII, constat foliis 46, in folio». Cfr. *infra* la nota 17.

¹⁵ G. CLARETTA, *Memorie cit.*, p. 198, lo definisce irripetibile, perciò né lo descrive né lo riassume. E correva l'anno 1862.

dentino¹⁶, rispettando la natura ministeriale dell'ordinazione, connessa al servizio pastorale nella diocesi. Un unico esemplare del *Ragionamento*, conservato nella Biblioteca Nazionale di Torino, è scomparso nel funesto evento del 1904¹⁷.

I testi integrali e apografi, sia *Della povertà religiosa*, sia del *Ragionamento*, sono stati ritrovati alcuni anni or sono in una biblioteca privata romana¹⁸. Studiando entrambe le opere si comprende quanto il pensiero di Angelo Paolo Carena sia strettamente collegato alle dottrine dei canonisti torinesi.

Va premesso che i professori di diritto canonico dell'università piemontese nel XVIII secolo esprimevano la politica ecclesiastica imposta dalla corte subalpina. Professavano il giurisdizionalismo di Stato, di carattere pratico e opportunistico, fornendo un'interpretazione del diritto canonico contraria alla tradizione ortodossa romana. Essi spiegavano il *Corpus iuris canonici* non col tradizionale metodo esegetico, ma con metodo storico-sistematico, facendo rientrare nelle lezioni anche elementi eterogenei, nozioni politiche e filosofiche di tendenza anticurialista. Così limitavano l'azione della Chiesa soltanto al campo spirituale, la assoggettavano sotto molti aspetti al potere assoluto dei sovrani¹⁹. In particolare collegavano il diritto canonico al diritto patrio

¹⁶ *Sacrosanctum Concilium Tridentinum*, Bassani, Apud J. Antonium Remondinum, 1743, sessio XXI, *de reformatione*, cap. II, pp. 147-148.

¹⁷ L'esemplare, catalogato di autore anonimo, aveva però il seguente titolo: *Delle ordinazioni a titolo mero di patrimonio*. La trascrizione dell'*incipit* di tale manoscritto è identica all'*incipit* del *Ragionamento* di Carena, dunque con una verosimiglianza che si avvicina alla certezza si può congetturare che si tratti dello stesso lavoro, intitolato però in modo differente: cfr. ancora una volta B. PEYRON, *Codices* cit., p. 28, Codex XXXII. n. I.32 e cfr. *supra*, nota 14.

¹⁸ Il *Ragionamento*, in 8°, si compone di 17 carte senza indice. Il trattato *Della povertà religiosa*, in 8°, è formato da 64 carte. Ringrazio i proprietari della loro nobile sensibilità intellettuale e della generosa disponibilità nel consentirmi le indagini sui manoscritti. Per l'aiuto magistrale ricevuto nella ricerca e nello studio delle presenti opere di Carena sento soprattutto il dovere di elevare il mio pensiero deferente e sempre riconoscente alla pia memoria di Alfons Maria Stickler, insigne canonista e storico del diritto canonico.

¹⁹ Questo orientamento è caratteristico in Francesco Antonio Chionio, Carlo Sebastiano Berardi, Giovanni Battista Agostino Bono, Innocenzo Maurizio Baudisson. Limitando il

sabaudo, ai concordati, e lo adattavano alle esigenze politiche della corte di Torino.

Il principale autore di riferimento nei territori sabaudi era il canonista dell'Università di Lovanio Zeger Bernard Van Espen²⁰. Il giurisdizionalismo²¹ della dinastia sabauda traeva ispirazione da molti modelli europei: dal gallicanesimo, dal regalismo spagnolo, specie dopo che i Savoia ottennero la corona prima di Sicilia poi di Sardegna, dal giuseppinismo asburgico, dall'esempio della Repubblica di Venezia, del Granducato di Toscana, da certi elementi del giansenismo politico.

È su questo sfondo culturale che va collocato anche il *Ragionamento intorno ai patrimoni ecclesiastici ed ai doveri degli ecclesiastici nel servizio della Chiesa*²² del giovane Carena. Va tenuto presente che nel-

potere della Chiesa esclusivamente al campo spirituale, la assoggettavano allo Stato teoricamente in tutte le attività che avessero un risvolto temporale e di culto pubblico 'esterno', compresa la scelta dei sacerdoti. Cfr. ALBERTO LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo. Il trattato De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2001.

²⁰ Cfr. ZEGER BERNARD VAN ESPEN, *In Ius ecclesiasticum universum, Opera [omnia]*, I-VI, Coloniae Agrippinae, Ex officina Metternichiana, 1748. Su Van Espen cfr. JOHANN FRIEDRICH VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die gegenwart*, III, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1880, pp. 705-707; Zeger Bernard Van Espen (1646-1728). 300 years 'Ius ecclesiasticum universum', in "Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis", 69, 2001. Per un recente giudizio su Van Espen, canonista giansenista, regalista, eterodosso però di metodologia eccellente, perfetto interprete del diritto vigente e profondo conoscitore della storia giuridica, il quale aspirava a una riforma ecclesiastica impostata secondo la più autentica tradizione della Chiesa antica, cfr. la messa a punto di ORAZIO CONDORELLI, *Esercizio del ministero e vincolo gerarchico nella storia del diritto della Chiesa*, in *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di LUIS NAVARRO, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 91-92.

²¹ In generale sul giurisdizionalismo nell'Italia d'antico regime si consulti l'opera fondamentale di ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Torino, Bocca, 1914; CARLO FANTAPPIÈ, *Riforme riciane e resistenze sociali*, Bologna, Il Mulino, 1986; *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di DANIELE EDIGATI, LORENZO TANZINI, Ariccia, Aracne, 2015; DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra antico regime e Restaurazione. In appendice lo stato della disciplina della Chiesa lucchese di Angelo Bossi*, Ariccia, Aracne editrice, 2016. Per il Piemonte, quale fonte di preta erudizione storica locale, cfr. da ultimo A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo* cit., *passim*.

²² La trascrizione completa del *Ragionamento* si può leggere come appendice di questa mia relazione.

la preparazione di questo testo il canonista Berardi verosimilmente ha aiutato il giovane Carena, suo allievo nell'ateneo, a selezionare le fonti giuridiche e dottrinali necessarie, oltre che ad impostare in maniera sistematica la trattazione.

Il *Ragionamento* di Carena è una rigorosa dissertazione predisposta per una eventuale edizione²³. Affronta un argomento di carattere ecclesiale ma di natura tale da coinvolgere eventualmente l'opinione pubblica soprattutto quella orientata al giurisdizionalismo. Infatti la legislazione canonica, lo si vedrà tra poco nel dettaglio, disponeva rigorosamente sulla ammissione dei candidati al sacerdozio, però di fatto i vescovi, nell'esercizio del loro legittimo potere giurisdizionale, adottavano una certa larghezza nel promuovere i chierici agli ordini maggiori. La presenza di un numero giudicato eccessivo di sacerdoti secolari preoccupava i sovrani cattolici europei d'età moderna. Invero a quel tempo esistevano dei sacerdoti che non erano assegnati a un ministero *pastorale* presso le diocesi. La situazione si prestava, eventualmente, a provocare abusi, come chierici oziosi e senza dimora stabile. Un famoso esempio letterario di simile sovrabbondanza ecclesiastica sta nella sesta satira di Vittorio Alfieri, in cui dovendosi scegliere il precettore di una nobile famiglia si domanda al chierico candidato: «Signor Maestro, siete voi da messa?»²⁴.

La prassi dei sovrani e dei governi sabaudi portava a limitare le ordinazioni sacerdotali, invocando la disciplina canonica e il bene della Chiesa stessa, attraverso lo strumento del *placet*²⁵. Si trattava di un atteggiamento fortemente autoritario e impositivo del governo subalpino il quale, se da un lato poteva fondare le proprie

²³ Lo dimostrano la forma grafica e le numerose note al testo. Si tratta di note che rispecchiano la metodologia dell'epoca, oggi ovviamente non più seguita.

²⁴ VITTORIO ALFIERI, *L'educazione*, in *Opere*, I, Milano, Rizzoli, 1940, p. 764.

²⁵ GUGLIELMO DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Niccolò V*, Fratelli Bocca Editori, Torino 1903, pp. 74-76 e *passim*; A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 182, pp. 235-243. A proposito del controllo dei governi sabaudi sugli atti delle autorità ecclesiastiche, da ultimo, si veda la sintesi di ALBERTO LUPANO, *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti. Tre volti del giurisdizionalismo sabauda*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani* cit., pp. 239-260.

eventuali pretese su una precisa normativa ecclesiale – e una volta tanto, almeno in linea di principio, le aspirazioni del giurisdizionalismo di Stato²⁶ si trovavano a coincidere con il tenore letterale del diritto canonico – tuttavia nelle modalità di attuazione della limitazione delle ordinazioni sacerdotali andava contro la legittima facoltà discrezionale della Chiesa e dei suoi ordinari diocesani²⁷.

Infatti nella prassi ecclesiale le cose andavano diversamente a causa dei polivalenti criteri di elasticità e di opportunità possibili nell'applicazione delle leggi della Chiesa. E proprio su questo terreno nascevano i contrasti e le contrapposizioni tra i sovrani giurisdizionalisti come i Savoia e i loro giuristi che, reclamando la stretta osservanza della disciplina canonica, chiedevano ai vescovi di limitare le ordinazioni allo stretto necessario, e i prelati, specialmente quelli di tendenza curialista, che, invocando certe condizioni pure contemplate dal *Corpus iuris canonici*, non ritenevano sconveniente largheggiare nelle ordinazioni, *ad abundantiam*.

Carena avverte, alla pari di tutti gli autori giurisdizionalisti, che la base della ricerca sul problema è data dalle disposizioni del concilio di Trento in materia.

Esse costituivano il fondamento rigoroso e inderogabile per affrontare la questione. Invero, esprimendosi in modo incontrovertibile, l'assise ecumenica per scongiurare indisciplina e abusi, aveva ribadito la tradizionale severità nella selezione dei candidati all'ordinazione sacerdotale²⁸, ma aveva lasciato al prudente discernimento dei vescovi la decisione finale

²⁶ Naturalmente va ribadito che tutti i giurisdizionalisti, sovrani e giuristi di tale orientamento, invocavano la corretta normativa canonica sulle ordinazioni sacerdotali a scopi utilitaristici per sostenere le rivendicazioni atte a contenere la proliferazione del clero.

²⁷ Ad esempio una aspra contesa in proposito insorse negli anni 1697-1700 tra il duca Vittorio Amedeo II che volle ridurre le concessioni del *placet* alle ordinazioni presbiterali di chierici e l'arcivescovo torinese Michele Antonio Vibò che reagì contro i provvedimenti dei magistrati ducali obbedienti al sovrano dichiarandoli nulli perché lesivi della *ecclesiastica libertas* (G. DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione* cit., p. 75). Di questo episodio e di altri analoghi rimaneva tenace memoria a Torino e Carena da giurista, anche se non li menziona, doveva tenerli ben presenti.

²⁸ *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio XXI, *de reformatione*, cap. I-II, pp. 146-147.

sull'opportunità di ordinare nuovi sacerdoti in base alla necessità e all'utilità contingenti. La dottrina canonistica ortodossa più autorevole ripeteva ovviamente gli stessi principi: in merito sono evidenti le pronunce concordi di due importanti studiosi, Prospero Fagnani²⁹ e Prospero Lambertini, papa Benedetto XIV³⁰. Tale era la posizione ufficiale in linea di principio sia della Chiesa sia della dottrina canonistica espressa da chi volesse mantenersi nell'ortodossia³¹.

Tuttavia obiettivamente le cose andavano in maniera diversa da quanto auspicato. Di fatto nell'episcopato prevaleva una certa tendenza ad ordinare tanti preti, seppure oltre il necessario. La maggioranza degli autori curialisti, pur richiamando l'osservanza dei decreti tridentini, riteneva che la situazione non fosse proprio del tutto disdicevole, si preferiva lasciar fare. Per costoro la prassi corrente invalsa a livello generale prevaleva sulla teoria. Si riteneva che comunque la gran quantità di preti fosse meglio della scarsità. Se non altro perché così si potevano soddisfare facilmente i legati e le fondazioni pie che disponevano la celebrazione di messe e poi perché la semplice celebrazione della messa era considerata circostanza propiziatrice della benevolenza celeste. Dunque, si supposeva, e lo pensava anche la maggioranza del popolo devoto, più preti ci sono meglio è, sempre e comunque.

Il *Ragionamento*³² di Carena espone rigorosamente le condizioni necessarie per ricevere gli ordini sacri maggiori. Compie un

²⁹ PROSPERI FAGNANI, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, Coloniae, apud Wilhelmum Metternich, 1705, *de praebendis et dignitatibus*, cap. IV, *Episcopus*, pp. 69-75.

³⁰ [PROSPERI LAMBERTINI], BENEDICTI PAPAE XIV, *De synodo dioecessana libri tredecim*, Romae, excudebat Ioannes Generosus Salomoni, 1755, lib. XI, c. 2, nn. 1-15, pp. 373-382; qui il sommo canonista riprende la trattazione sia di Fagnani sia di Van Espen.

³¹ Berardi concorda sia con Fagnani sia con Van Espen sia con Lambertini sul tema: cfr. CAROLI SEBASTIANI BERARDI, *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, II, Matriti, ex typographia Raimundi Ruiz, 1803, *Appendix*, p. 328.

³² Per qualche aspetto il *Ragionamento* potrebbe presentare punti di contatto con un parere, un *consilium* destinato alla messa a punto su una fattispecie di interesse giuridico. È noto che nell'età del diritto comune, fino alla fine del XVIII secolo, ebbe successo la letteratura consiliare formata dai responsi su casi specifici. Sull'argomento la bibliografia

excursus storico partendo dalla Chiesa primitiva, dal canone sesto del concilio di Calcedonia, si sofferma sulla sua mancata applicazione, arrivando fino al concilio di Trento³³. Tale riferimento alla prospettiva storica era elemento caratteristico e ricorrente di buona parte della canonistica europea e specialmente della scuola canonistica torinese impegnata a recuperare la dimensione considerata più genuina, più rigorosa e più autentica del diritto ecclesiale. Berardi su questo terreno brillava come maestro metodologicamente impareggiabile³⁴.

è assai vasta. Cfr. GUIDO ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I, secoli XII-XIII, Milano, Giuffrè, 1958; GUIDO KISCH, *Consilia: eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel-Stuttgart, Helbing und Lichtenhann, 1970, *ad vocem*; LUIGI LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 120-164; MANLIO BELLOMO, *Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito "consilium domini Accursii"*, in "Quaderni catanesi di studi storici medievali", VII (1982), pp. 199-219, p. 204; ID., *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'Età moderna*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei 1993, p. 506; ID., *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000, pp. 440, 468-470; ID., "Consilia" 'allegaciones' e 'quaestiones' in iure civili disputatae, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di GIOVANNI DIURNI, PAOLO MARI, FERDINANDO TREGGIARI, Spoleto, Fondazione CISAM, 2008, pp. 81-93; ID., *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte, Euno Edizioni, 2006, pp. 239-243; ENNIO CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 67-78; SERGIO DI NOTO MARRELLA, "Doctores". *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto, comune*, II, Padova, CEDAM, 1994, p. 327; MARIO ASCHERI, *I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena, Il Leccio, 1982; ID., *Tribunali, giuristi e istituzioni da medioevo all'età moderna*, I, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 185-209, pp. 237-258; DIEGO QUAGLIONI, *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984*, Rome, École Française de Rome, Palais Farnese, 1985, pp. 419-432; ANDREA ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 2324*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXI (1988), pp. 141-170; CHIARA VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano, Giuffrè, 2000; ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, *passim*. Cfr. altresì il volume miscelaneo *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, hrsg. Ingrid Baumgärtner, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1995.

³³ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., pp. 1-2. Cfr. l'analoga argomentazione di Van Espen, con ricorrenti citazioni di Thomassin, su Calcedonia in ZEGER BERNARD VAN ESPEN, *Tractatus historico-canonicus exhibens scholia in omnes canones conciliorum tam Graecos quam Latinos*, Coloniae, Sumptibus Wilhelmi Metternich, 1709, pars III, cap. III, pp. 98-102.

³⁴ A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo* cit., p. 352.

Carena nella ricostruzione storico-giuridica segue soprattutto lo schema, gli esempi, le idee del canonista di Lovanio Van Espen³⁵. Tuttavia non lo cita mai - probabilmente perché era notorio che tutta l'opera di Van Espen era stata messa all'Indice³⁶ - e dunque evocandolo teme di esporre la propria indagine alle critiche dei curialisti locali. Inoltre il giovane studioso di Carmagnola integra i dati provenienti dalla lettura di Van Espen con altri elementi provenienti dai probabili suggerimenti di Berardi, ad esempio con il richiamo alla normativa sinodale di alcune diocesi sabaude. Va ribadito che pure Berardi nell'affrontare il tema delle ordinazioni nella sua opera maggiore segue i percorsi tracciati da Van Espen ma il canonista torinese, attraverso la propria sottile metodologia interpretativa, compie un certo aggiornamento e arricchisce di nuovi spunti l'argomento³⁷.

Carena si sofferma in particolare sul titolo patrimoniale dell'ordinazione³⁸. Questa formula nel diritto canonico designava un reddito vitalizio sufficiente al decoroso sostentamento del chierico, futuro sacerdote, in assenza del quale il vescovo non procedeva all'ordinazione. Il canone sesto del concilio di Calcedonia nel 451 aveva stabilito l'obbligatorietà del titolo dell'ordinazione. Contestualmente si affermò l'obbligatorietà del-

³⁵ Cfr. anche Z. B. VAN ESPEN, *In ius ecclesiasticum universum* cit., I, Pars II, tit. IX, *de sacramento ordinis*, c. VI, pp. 354-355. Van Espen sulla materia è abbastanza aderente al modello dottrinale di Fagnani.

³⁶ Sul problema delle citazioni di Van Espen, autore talvolta impegnativo per certe sue opinioni, cfr. TARCISIO BERTONE, *Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1977, p. 188, in cui si rammenta che il papa canonista usava i testi di Van Espen; si veda altresì la recente messa a punto di O. CONDORELLI, *Esercizio del ministero* cit., p. 92.

³⁷ C. S. Berardi, *Commentaria* cit., II, diss. V, pp. 165-253, diss. VI, pp. 254-309; diss. VII, pp. 316-326; *Appendix*, pp. 320-330.

³⁸ Garantire i beni necessari al sostentamento del novello sacerdote era indispensabile affinché non fosse costretto a esercitare attività svenevoli al sacro ministero. Cfr. RAOUL NAZ, *Titre d'ordination*, in *Dictionnaire de droit canonique*, poi citato DDC, VII, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1965, coll. 1278-1288, con ampia ricostruzione storica dell'istituto; cfr. anche gli spunti offerti da ORAZIO CONDORELLI, *Clerici peregrini. Aspetti giuridici sulla mobilità clericale. Secoli XII-XV*, Roma, Il Cigno, 1995, *passim*.

la incardinazione³⁹ di un chierico in una diocesi per prestarvi servizio liturgico e pastorale. Il concilio di Trento, dopo avere verificato l'esistenza di abusi e disordini, aveva riaffermato questa disciplina tradizionale della Chiesa. Il titolo ordinario era il beneficio, *titulus beneficii*⁴⁰, costituito dai beni assegnati a una chiesa i cui frutti riceve chi vi svolge un ufficio ecclesiastico. Il titolo straordinario, eccezionale, concesso per dispensa, era il *titulus patrimonii*⁴¹, costituito da una rendita da capitale, o da una pensione non connessa a un ufficio ecclesiastico⁴².

³⁹ Cfr. Z. B. VAN ESPEN, *Tractatus historico-canonicus* cit., Pars III, cap. III, p. 99. Cfr. RAOUL NAZ, *Incardination*, in DDC, V, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1953, coll. 1293-1296 sulle modalità e gli effetti dell'incardinazione.

⁴⁰ *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio XXI, *de reformatione*, cap. II, p. 148. Sul *titulus beneficii* cfr. Z. B. VAN ESPEN, *In ius ecclesiasticum universum* cit., I, Pars II, tit. IX, *de sacramento ordinis*, c. VI, n. 16, p. 354b. Sui principi del Tridentino si veda ancora *Ibid.*, n. XII, p. 354b. Cfr. GUILLAUME MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, in DDC, II, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1953, coll. 406-449; GABRIELE CORNAGGIA MEDICI, *Les bénéfices en Italie, Piémont, ibid.*, coll. 528-536, con riferimenti ai concordati tra Santa Sede e Savoia.

⁴¹ *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio XXI, *de reformatione*, cap. II, pp. 147-148; una dettagliata messa a punto sulla materia si legge in LUCII FERRARIS, *Patrimonium*, in [Prompta] *Biblioteca canonica iuridica moralis theologica*, VI, Romae, ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1891, pp. 146-150. Cfr. RAOUL NAZ, *Titre d'ordination* cit., in DDC, VII, coll. 1284-1287; si veda ancora l'analisi di CONDORELLI, *Esercizio del ministero* cit., p. 84. Per procedere all'ordinazione *ad titulum patrimonii* dovevano concorrere due condizioni: il vescovo ordinante esaminava le esigenze della propria diocesi e verificava che la rendita o patrimonio fosse sufficiente ad assicurare il sostentamento dell'ordinando.

⁴² Si deve rilevare un particolare paradossale e divertente: dalla metà del XVIII secolo i principali docenti giurisdizionalisti di diritto canonico dell'università torinese, Carlo Sebastiano Berardi, Francesco Antonio Chionio, Giovanni Battista Agostino Bono, Innocenzo Maurizio Baudisson, furono preti, ordinati col titolo del patrimonio, senza l'obbligo ufficiale di esercitare un qualsiasi ministero pastorale in diocesi. Essi si trovavano nella stessa situazione canonica che pure era contestata in generale dal sistema dottrinale da loro abbracciato, il giurisdizionalismo. Tra l'altro tutti i maestri in questione divennero avvocati, furono attenti ad acquisire anche il titolo di abilitazione alla professione forense che, insieme alla cattedra a giurisprudenza, li collegava ancora meglio agli ambienti giuridici locali. Dalle rispettive biografie risulta che Chionio e Berardi spontaneamente si dedicavano alle confessioni nella chiesa torinese di san Filippo Neri, dei padri dell'Oratorio, ma Bono e Baudisson risultano non essere quasi mai stati impegnati in attività pastorale.

Carena, dal punto di vista dei giurisdizionalisti contemporanei, rileva una contraddizione evidente tra la teoria e la prassi: nel Settecento il titolo straordinario (*titulus patrimonii*) non è più l'eccezione ma è diventato la regola per procedere all'ordinazione. Così si ordinano preti che hanno di che mantenersi, però non svolgono attività di cura d'anime. Si limitano a celebrare la messa e a recitare il breviario, senza essere al servizio pastorale e liturgico di una diocesi, realizzando in teoria un abuso canonico condannato dallo stesso concilio di Trento⁴³.

In generale gli autori giurisdizionalisti non accettavano questa situazione di fatto. Sapevano bene che chi veniva ordinato sacerdote era sottratto al foro secolare, ai tributi ordinari, al servizio militare, alla vita civile. Lo Stato perdeva menti e braccia, risorse di cui non disponeva più. Sui chierici di ogni genere non si esercitava la sovranità dello Stato perché regolari e secolari dipendevano ufficialmente dal papa, non venivano considerati pienamente sudditi dei sovrani naturali. Tutti i giurisdizionalisti al fine di limitare la perdita, civilmente rilevante, di cittadini dello Stato escogitavano e proponevano rimedi più o meno radicali, però tendenzialmente rivolti a ridurre il clero secolare e a disciplinare le ordinazioni attraverso una adeguata politica ecclesiastica. Ufficialmente, secondo quanto s'è già osservato, motivavano la scelta per realizzare il bene della Chiesa. Così aspiravano a stabilire un numero fisso di sacerdoti in ogni diocesi, secondo quote da rispettare nelle ordinazioni. Esigevano che il *titulus patrimonii* fosse veramente un reddito vitalizio sicuro, non soggetto a svalutazione, tale da garantire il sostentamento dell'ordinato. In questo modo lo Stato o i fedeli non sarebbero intervenuti mai in aiuto del clero divenuto indigente⁴⁴.

⁴³ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., pp. 4-5. Cfr. *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio XXI, *de reformatione*, cap. II, pp. 147-148.

⁴⁴ A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., pp. 235-243. Anche il giansenismo appoggiava questi atteggiamenti. Nel celebre sinodo di Pistoia del 1786 il vescovo giansenista Scipione de' Ricci fu inflessibile sulla materia. Cfr. *Atti e decreti del sinodo diocesano di Pistoia dell'anno*

Carena insiste affinché si rispettino i canoni e le intenzioni dei padri tridentini che ritrova confermate dai sinodi diocesani europei. In generale il giovane studioso, seguendo del tutto l'opinione generale di Berardi, non dubita mai che la disposizione di un concilio ecumenico come il Tridentino prevalga sempre, persino rispetto a una eventuale successiva disposizione del sommo pontefice⁴⁵. Sulla base di tale convinzione Carena analizza il *titulus patrimonii* e accerta che prima del XII secolo esso non era applicato alle ordinazioni sacerdotali che avvenivano fin dai primi secoli secondo la necessità delle diocesi e in base ai redditi della stessa. Inoltre ricorda le pene previste per i trasgressori. Dopo il secolo XII, quando invalse il beneficio ecclesiastico come titolo ordinario per mantenere i sacerdoti, l'ordinazione senza beneficio era «dichiarata contraria ai decreti dei sacri canoni e l'ordinato in questa maniera veniva sospeso dall'ordine»⁴⁶; inoltre l'ordinato doveva essere mantenuto dal vescovo ordinante, regola valida ancora nel XVIII secolo⁴⁷. Il concilio di Trento, ammettendo il *titulus patrimonii* a certe condizioni, raccomandò di farne uso moderato⁴⁸:

[...] poiché non sono troppo frequenti i casi di necessità o di vera utilità che soli possono giustificare tali ordinazioni; dopo di

MDCCLXXXVI, seconda edizione, Firenze, Antonio Giuseppe Pagani e Comp., 1788: sulla disciplina dei benefici pp. 168-170; sul titolo dell'ordinazione subordinato esclusivamente alla utilità e necessità del servizio liturgico, p. 165; sul servizio doverosamente prestato dal beneficiato a una chiesa, p. 175; sugli 'abusi', rappresentati dal punto di vista giansenista e giurisdizionalista, nelle ordinazioni sacerdotali, p. 168. A proposito del sinodo di Pistoia si vedano gli studi pubblicati in *Il sinodo di Pistoia del 1786. Atti del convegno internazionale per il secondo centenario (Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986)*, a cura di CLAUDIO LAMIONI, Roma, Herder, 1991.

⁴⁵ Sulle dottrine di Berardi in proposito, sulle limitazioni alla potestà legislativa pontificia cfr. A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo* cit., 351-362.

⁴⁶ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., pp. 7-8.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 10-11. Cfr. su tutto Z. B. VAN ESPEN, *In ius ecclesiasticum universum* cit., I, Pars II, tit. IX, *de sacramento ordinis*, cap. VI, *de titulo ordinationis*, n. XVII, pp. 354a-354b. Cfr. l'analoga trattazione di C. S. Berardi, *Commentaria* cit., II, *Appendix*, p. 328.

questa prudente costituzione il veder cotanto moltiplicarsi questi ecclesiastici così ordinati a titolo di patrimonio dispiacque tanto alla Chiesa e fu riputato sì poco conveniente alla sua disciplina, che il solenne decreto del concilio di Trento con tutte le sue restrizioni fu confermato in moltissimi provinciali concilii celebrati di poi⁴⁹.

Né Carena trascura gli interventi di fonti disparate – e per un giurisdizionalista di non facile evocazione, se si valuta la distanza ideologica che lo separano da alcuni testi - di papa Innocenzo XI, di papa Benedetto XIV, del santo gesuita Roberto Bellarmino, di san Bernardo di Chiaravalle, san Leone magno, san Tommaso d'Aquino, tutti comunque utili argomenti per ridimensionare la eccessiva facilità nel concedere l'ordinazione col titolo del patrimonio⁵⁰. Perché ricorda il principio alquanto autoevidente «a considerare la cosa in se stessa egli è certo che non dalla copia dei sacerdoti e sacri ministri, ma dalla loro pietà, dottrina, fatiche e sudori riceve lustro la Chiesa»⁵¹.

Inoltre con intonazione insieme ragionevole e moralistica afferma:

Una dottrina non ordinaria si ricerca inoltre negli ecclesiastici: si leggano i sacri canoni, i santi padri e tutti i teologi che parlano tutti chiaro e sono rigorosissimi sopra tai punti. Essi debbono essere cauti, umili, esemplari, luce e sale del mondo.

Ma come è mai egli possibile che tanti pregi e virtù si trovino nella moltitudine, la quale secondo il detto di Aristotele confermato purtroppo dalla sperienza, è sempre viziosa, più che virtuosa? Questi pregi e queste virtù non possono altronde venire che da Dio, da cui scende ogni bene. Ma certamente Dio non le concede se non a quelli che avrà egli stesso chiamati alla sorte

⁴⁹ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., p. 12.

⁵⁰ *Ivi*, pp. 12-16. Cfr. Z. B. VAN ESPEN, *In ius ecclesiasticum universum* cit., I, Pars II, tit. IX, *de sacramento ordinis*, cap. VI, *de titulo ordinationis*, n. XVII, p. 354b. Cfr. altresì C. S. Berardi, *Commentaria* cit., II, *Appendix*, p. 327.

⁵¹ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., p. 15.

della sua eredità e quelli chiamati da Dio non saranno se non quei soli che sono necessari ed utili alla sua Chiesa, essendo un effetto di sua provvidenza, siccome il non mancare nelle cose necessarie così non abbondare nelle superflue.

Dunque non altri si dovranno ordinare ministri alla Chiesa se non quando ella ne avrà bisogno; questo bisogno sarà indizio più certo della vocazione divina e questo solo riguardo potrà autorizzare il titolo sussidiario dei patrimoni in mancanza del titolo vero d'un benefizio, secondo il sapientissimo decreto del concilio di Trento qui sopra riferito⁵².

Riaffiora, connesso al titolo dell'ordinazione, l'antico problema del cumulo dei benefici e della residenza dei chierici incardinati al servizio di una diocesi, dibattuto e risolto dal concilio di Trento con disposizioni severe nel prescrivere in linea di principio il divieto del cumulo beneficiale e nel ribadire l'obbligo di residenza⁵³.

Carena dichiara:

Nella storia ecclesiastica è cosa certissima che anticamente tutti i beneficiati erano astretti a legge più che severa di residenza nella loro chiesa. [...] Ed appunto perché si voleva che tutti i beneficiati risiedessero nella chiesa del loro benefizio, fu proibita severissimamente la pluralità dei benefizi per questa ragione principalmente che niuno poteva far residenza e servir a due chiese⁵⁴. [...] I concilii sì generali che provinciali celebrati [...] prima del concilio di Trento richiamano sempre gli ecclesiastici all'antico rigore di disciplina, al servizio della Chiesa, all'istruzione dei popoli ed alla dispensazione della parola di Dio. Né mai si legge che eccettuino da questi doveri quelli ecclesiastici che sono provveduti d'un benefizio semplice⁵⁵.

⁵² *Ivi*, pp. 17-19. Si veda a scopo comparativo Z. B. VAN ESPEN, *Tractatus historico-canonicus* cit., Pars III, cap. III, p. 100.

⁵³ Cfr. *Sacrosanctum Concilium Tridentinum* cit., sessio VII, *de reformatione*, cap. IV, pp. 55-56; cfr. RAOUL NAZ, *Residence*, in DDC, VII, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1953, coll. 656-660.

⁵⁴ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., p. 24.

⁵⁵ *Ivi*, p. 27.

Carena, facendo leva sull'obbligo di residenza, riconosce che

Tutti i beneficiati ed i chierici senza eccezione risiedendovi, non vi sarebbero ecclesiastici oziosi ed inutili, e gli ordinati a titolo di patrimonio sarebbero in minor numero, quando facessero il loro dovere i beneficiati, il numero dei quali ai nostri tempi è sufficiente in quasi tutte le diocesi per adempiere al servizio delle chiese ed ai bisogni dei popoli.

E conclude richiamando in merito l'esempio della legislazione sinodale di san Carlo Borromeo⁵⁶ che com'è noto fu il massimo realizzatore delle riforme tridentine⁵⁷.

In tale prospettiva diocesana e sinodale Carena ricorda in toni intenzionalmente assai generici la situazione locale degli Stati sabaudi:

Certamente in alcune diocesi degli Stati di Sua Maestà che si conformano meglio delle altre al concilio di Trento e non vogliono ordinare maggior numero di preti di quello che abbisognano le loro diocesi, l'osservazione ci insegna quanto le cose vadano meglio, come siano adempiute più esattamente le intenzioni dei fondatori che certamente hanno dato le rendite alla Chiesa per il servizio di essa e non per pascere l'ozio del beneficiato. Quanto siano più rispettati gli beneficiati ecclesiastici, appunto perché essendo pochi sono più occupati e migliori e finalmente quanto si avveri la massima del IV concilio di Laterano inculcata dal dotto, e pio Gersono, meglio esservi pochi sacerdoti ma buoni, che molti fra i quali cresce il numero dei cattivi⁵⁸.

⁵⁶ *Ivi*, p. 29. Cfr. Z. B. VAN ESPEN, *In ius ecclesiasticum universum* cit., I, Pars II, tit. IX, *de sacramento ordinis*, cap. VI, *de titulo ordinationis*, n. XVII, p. 354b.

⁵⁷ MICHEL DE CERTAU, *Carlo Borromeo, santo*, in DBI, XX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1977, pp. 262-275.

A parte Pazzardo di richiamare esplicitamente Jean Gerson⁵⁹, autore di orientamento gallicano, che viene tirato in ballo in quanto autore di una frase di efficace valore polemico e mediatico, è interessante che Carena non citi espressamente le diocesi, secondo lui benemerite, in cui si limitano le ordinazioni sacerdotali e dunque le cose funzionano meglio che altrove. Verosimilmente Carena vuole alludere a quelle sedi in cui i presuli⁶⁰, magari di tendenza rigorista per non dire di sensibilità giansenista, realizzavano effettivamente un controllo e una limitazione delle ordinazioni. Vengono in mente in primo luogo i nomi dei vescovi Maurizio Caissotti⁶¹ di Asti e Michele Casati⁶² di Mondovì. La sensazione che il giovane autore si riferisca indirettamente ad alcune di tali realtà ecclesiali sorge quando si legge che egli rievoca, con saggia prudenza, i sinodi diocesani di alcuni vescovi piemontesi di un passato piuttosto remoto, di epoche in cui il giansenismo o altri simili atteggiamenti sospetti e di discutibile ortodossia si dovevano ancora realizzare. Per esempio menziona il sinodo di Mondovì celebrato nel lontano 1592 che impose ai chierici d'ogni grado di intervenire alle processioni e ai vesperi sotto la direzione dei parroci. Nella stessa prospettiva ideale si riallaccia al sinodo di Torino del 1596⁶³. Se Carena deve proprio

⁵⁹ Per il rilievo canonistico del personaggio rimando a RAOUL NAZ, *Gerson (Jean de)*, in DDC, V, coll. 963-964.

⁶⁰ Tra gli altri, presuli di tendenza rigorista furono anche Marco Antonio Balbis Bertone vescovo di Novara, Giambattista Orlié de St. Innocent vescovo di Pinerolo, coevi a Carena. A proposito dei fermenti giansenistici in area subalpina si consulti l'opera sempre benemerita di PIETRO STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'università di Torino nel secolo XVIII*, Torino, SEI, 1958; ID., *Il giansenismo in Italia. Collezione di documenti* a cura di PIETRO STELLA, vol. I/I, *Piemonte*, Zurich, PAS_Verlag 1966; I/II, Zurich, PAS_Verlag 1970; I/III, Zurich, PAS_Verlag 1974; cfr. pure i riferimenti al Piemonte in ID., *Il giansenismo in Italia. I. I preludi tra Seicento e primo Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006; ID., *Il giansenismo in Italia. II. Il movimento giansenista e la produzione libraria*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.

⁶¹ VANNA MAZZAROLLI, *Paolo Maurizio Caissotti vescovo di Asti 1762-1786*, Asti, s. n., 1974.

⁶² Si veda PIETRO STELLA, *Casati, Michele*, in DBI, XXI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1978, pp. 262-265.

⁶³ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., pp. 30-31.

evocare sinodi contemporanei, allora ricorre ai sinodi di Vercelli del 1749, di Nizza dello stesso anno, di Saluzzo del 1750⁶⁴, tutti celebrati da presuli abbastanza conformisti, senza particolari connotazioni ideologiche⁶⁵.

In conclusione si rileva che Carena auspica una riforma effettiva del sistema delle ordinazioni, una riforma impostata sulla autentica tradizione disciplinare della Chiesa antica dei primi secoli, confermata dal Tridentino. Insiste affinché negli Stati sabaudi vengano ordinati solamente coloro che avendo il titolo dell'ordinazione (beneficio o in subordine patrimonio) siano veramente necessari e utili per essere incardinati nella diocesi, al fine di risultare «alla Chiesa non meno che alla repubblica vantaggiosi»⁶⁶.

L'intento principale perseguito dal giovane autore di questa dissertazione è di rivendicare la validità, si direbbe la attualità del complesso delle disposizioni sulle ordinazioni del clero secolare così come è stato fissato dai concili di Calcedonia e di Trento, considerandolo un programma di riforma della Chiesa non ancora per niente esaurito nella sua portata obbligatoria e cogente. È evidente che il movente sbandierato da Carena non è immune da richiami polemici e rigoristi. Anche perché egli esprime rimproveri e istanze di disciplinamento rivolti alla Chiesa subalpina, ma nulla chiede allo Stato, né sembra cogliere gli aspetti dell'assolutismo sabauda e della conseguente politica giurisdizionalista che sortiscono un pesante, autoritario controllo sulle istituzioni ecclesiali.

L'autore si fonda su un modello di Chiesa nel quale il servizio ecclesiale reso dal prete alle istituzioni e alla comunità dei fedeli è un punto qualificante e centrale necessario per realizzare un più equilibrato rapporto tra sacerdoti e laici. Carena invoca

⁶⁴ *Ivi*, pp. 33-34.

⁶⁵ Sulla situazione ecclesiastica coeva cfr. MARIA TERESA SILVESTRINI, *La politica della religione. Il governo ecclesiale nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze, Leo. S. Olschki Editore, 1997.

⁶⁶ A. P. CARENA, *Ragionamento* cit., p. 1.

l'abbandono di una declinazione del sacerdozio in senso 'privatistico' e 'intimistico', rappresentata ai suoi tempi dagli 'abati di casa', affinché la Chiesa locale assuma quale compito prioritario la promozione dell'attività dei sacerdoti in una dimensione sociale e responsabile di fronte alla comunità diocesana⁶⁷.

Il giovane studioso si colloca in una prospettiva dichiaratamente rivalutativa della più pura tradizione ecclesiale sulle ordinazioni, negando ogni valore, etico e giuridico, alla prassi eventualmente difforme invalsa col tempo. Egli pretende di discernere i punti critici delle mancanze, degli abusi e dei difetti della situazione coeva nella selezione del clero secolare. Se nel trattato *Della povertà religiosa*, assai ampio perché basato su una accurata ricostruzione storica e dottrinale della disciplina del voto di povertà, il giovane studioso aveva messo in luce i fermenti di un rinnovamento profondo e radicale della vita del clero regolare, invece nel *Ragionamento*, breve in quanto basato essenzialmente sulle definizioni insindacabili dei concili ecumenici di Calcedonia e di Trento, egli per così dire 'sistema' il clero secolare ricordando ai vescovi i loro presunti doveri primari nel procedere alle ordinazioni applicando alla lettera il concilio di Trento. Carena agisce in una visione conciliare aderente al Tridentino e respinge, qualificandoli abusi, gli adattamenti favoriti dalla dottrina e dalla pratica locale. Il saggio di Carena vuole essere una sorta di coscienza critica che invita la Chiesa subalpina ad applicare il cristianesimo non solo come dottrina ma soprattutto come prassi, con rigoroso discernimento nella selezione dei secolari.

Va da sé che il giovane studioso di Carmagnola non seguiva soltanto la sensibilità religiosa personale quanto anche delle considerazioni di ordine politico dirette a favorire lo Stato sabardo e

⁶⁷ Il pensiero di Carena, considerato oggi, potrebbe presentare, tenuto conto delle debite differenze, alcuni punti di contatto con qualche aspetto dell'ecclesiologia fissata dal concilio Vaticano II. Cfr. la costituzione *Lumen gentium* e il decreto *Presbyterorum ordinis* tra i documenti conciliari presenti nel sito della Santa Sede: www.vatican.va/archiv/hist-concils/ii-concil/index-it.htm.

il pensiero giurisdizionalista a cui erano tanto affezionati i giuristi subalpini obbedienti al governo.

Lo studioso va oltre l'orizzonte del mero particolarismo ecclesiale. Accomuna i due elementi, il bene della Chiesa e il bene dello Stato e li collega indissolubilmente alla stregua di una eniadi necessaria. Così mostra la aspirazione a conciliare società ecclesiale e società laica. Mai un autore curialista si sarebbe preoccupato – come invece fa Carena - che gli esiti delle ordinazioni sacerdotali fossero «alla Chiesa non meno che alla repubblica vantaggiosi», per la ragione che nella propria ottica di fedeltà ai principi dell'ortodossia cattolica e romana qualunque decisione della Chiesa avrebbe giovato implicitamente allo Stato perché il bene comune coincideva sempre con l'operato della Chiesa, allo stesso modo in cui i sudditi della Chiesa coincidevano coi sudditi dello Stato.

In definitiva si deve ammettere che il *Ragionamento* dell'autore presenta due facce, due aspetti da prendere in considerazione. Formalmente mira al rispetto della natura ministeriale dell'ordinazione, connessa al servizio pastorale nella diocesi, perché il sacramento dell'ordine è notoriamente istituito per il governo della Chiesa, non a vantaggio di chi lo riceve. Tuttavia nella sostanza il *Ragionamento* esprime, si può dire sottotraccia e a mente fredda, una tesi di fondo che è rivolta alla limitazione *di fatto* del clero secolare e pertanto risulta fatalmente strumentale al giurisdizionalismo del suo tempo e alla sua fonte dottrinale principale, l'insegnamento universitario dei canonisti torinesi.

*Ragionamento intorno ai patrimoni ecclesiastici ed ai doveri degli ecclesiastici nel servizio della Chiesa dell'avvocato Angelo Paolo Carena**

Fra i molti e gravi ed alla Chiesa non meno che alla republica vantaggiosi decreti, che per riforma del clero e per richiamarlo, quando i tempi e le circostanze lo permettevano, all'antica, severa e salubre disciplina, promulgò saviamente il concilio di Trento quello [1] // fu certamente che leggiamo nella sessione 21, capo 2 della riforma.

Nella disamina che allora si fece del titolo della sacra ordinazione erano alcuni padri d'avviso¹ che non s'ordinassero sacerdoti, se non quei soli che erano astretti per obbligo di beneficio a servire alla Chiesa; perciocché altro non era il titolo delle ordinazioni presso la Chiesa antica se non il ministerio, a cui era deputato chi riceveva gli ordini sacri. Non insegnavasi questa ragione dagli altri padri; ma pregavano i primi a considerare che in moltissime diocesi erano poche e tenui le prebende ecclesiastiche, epperò non bastevoli se non molte unite in un solo prebendato al di lui mantenimento.

Che se quivi non fossero più sacerdoti che quanti per esse potevano alimentarsi, quei popoli facilmente cadrebbero in estrema ignoranza delle cose di religione e a poco a poco rimarrebbe appena in essi notizia di Dio; e che moltissimo conferiva [2] // alla felicità di una diocesi il non essere affatto scarsa di ministri ecclesiastici.

Mossi pertanto e persuasi da tanti motivi, s'accordarono tutti quei padri a stabilire che il titolo principale dell'ordinazione fosse il beneficio e che la pensione ed il patrimonio fossero titoli sussidiari per l'ordinazione e secondo

* Avvertenze alla trascrizione

La trascrizione del manoscritto si è svolta secondo i tradizionali criteri seguiti negli Archivi di Stato italiani. Si sono sciolte le abbreviazioni, salvo quelle delle citazioni bibliografiche; la punteggiatura originaria si è adattata all'uso contemporaneo. Nelle note, tra parentesi quadre, si sono aggiunti i riferimenti alle fonti legislative e alle opere citate da Carena, ove possibile segnalando edizioni correnti al tempo dell'autore.

¹ Vedi gli atti del cardinale Paleotto [GABRIELE PALEOTTI, *Episcopale Bononiensis civitatis et dioecesis*, Bononiae, Benacci, 1580; ID., *Archiepiscopale Bononiense sive de Bononiensis Ecclesiae administratione*, Romae, Apud Iulium Burchionum, et Ioannem Angelum Ruffinellum, 1594], ed il cardinale Pallavicino, Storia del concilio di Trento, lib. 17, c. 9, [SFORZA PALLAVICINO, *Istoria del Concilio di Trento*, I-III, Roma, Biagio Diversin e Felice Casaretti, 1644] e Benedetto XIV, Notificazione 26 [Raccolta di alcune notificazioni, editti, ed istruzioni dell'eminentissimo [...] cardinale Prospero Lambertini, II, Bologna, Longhi, 1737, notificazione VI, sopra il patrimonio degli ordinandi].

l'espressione del Fagnano titoli per dispensa accordati². Cioè nel caso solo che la necessità o il vantaggio della Chiesa lo richiedesse.

Questo è il loro decreto: *Cum non deceat qui divino ministerio adscripti sunt cum ordinis non dedecore mendicare, aut sordidum aliquem quaestum exercere, compertumque sit complures plerisque in locis ad sacros ordines nullo fere delectu admitti, qui variis artibus, a fallacijs confingunt se beneficium ecclesiasticum aut idoneas facultates obtinere. Statuit sancta synodus ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia, et aetate, ad sacros ordines [3] // promoveatur, nisi prius legitime constet eum beneficium ecclesiasticum, quod ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. Idcirco beneficium resignare non possit nisi facta mentione quod ad istius titulum beneficii sit promotus neque ea resignatione nulla sit. Patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari post hac non possint, nisi illi, quos episcopus indicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate ecclesiarum suarum eo quoque prius perpetuo patrimonium illud vel pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esse, quae eis ad vitam sustentandam satis sint; atque illa deinceps sine licentia episcopi, alienari, aut extinguí, vel remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti, vel aliunde habebant unde vivere possint, antiquorum canonum poenas super his innovando.*

Nulla men degno della sapienza di quel concilio si fu l'altro decreto della sessione 23, capo 16 de reformatione promulgato [4] // contro l'abuso di tanti sacerdoti, li quali contenti di celebrare la santa messa o dire privatamente l'uffizio, non erano dedicati al servizio d'alcuna chiesa. *Cum nullus, dice il concilio, debeat ordinari qui iudicio sui episcopi non sit utilis, aut necessarius suis ecclesijs, sancta synodus, vestigijs sexti canonis concilii Calcedonensis inherendo statuit ut nullus in posterum orderetur, qui illi ecclesiae aut pro loco, pro cuius necessitate aut utilitate assumitur non adscribatur ubi suis fungatur muneribus; nec incertis vagetur edibus. Quod si locum inconsulto episcopo, deserti, ei sacrorum exercitium interdicatur.*

L'autorità venerabile di questo concilio basta da per sé stessa ad assicurarci della giustizia e necessità di questi due decreti; tuttavia perché si scorga evidentemente quanto a ragione quei padri abbiano limitata la permissione d'ordinare a titolo di patrimonio ai soli casi di pura necessità, o vantaggio [5] // della Chiesa; e con quanta ragione ancora nel secondo decreto stringa, niuno eccettuato, tutti gli ecclesiastici in conseguenza anche quelli che furono ordinati a titolo di semplice patrimonio ovvero beneficio a dedicarsi al servizio di qualche chiesa, gioverà sommamente l'esaminare questi due punti.

Il primo quando siasi nella Chiesa introdotta la permissione del patrimonio e con quali restrizioni si avanti, che dopo il concilio di Trento.

Il secondo con quanto rigore abbia sempre esatto la Chiesa dai suoi ministri e da tutti i beneficiati che si credessero tutti obbligati e stretti all'assiduo, rego-

² In librum 3 Decretalium, ad caput Episcopus [P. FAGNANI, *Commentaria cit., de praebendis et dignitatibus*, cap. IV].

lare e determinato servizio di qualche chiesa, secondo la giurisdizione particolare cui sono soggetti, la volontà dei loro superiori e la loro vocazione.

E quanto al primo, niuno v'è fra gli eruditi che ignori che [6] // prima del secolo dodicesimo non è fatta menzione alcuna di patrimonio nei fasti e monumenti ecclesiastici.

Imperciocchè o si parla di quei primi tempi, quando i chierici vivevano in comune dei redditi dalla chiesa amministrati e distribuiti dal vescovo e dall'arcidiacono ed allora era cura del vescovo stesso di non ordinare più ecclesiastici di quello che i redditi della chiesa potevano sopportare; d'onde ne avveniva che d'ordinario era fisso e determinato il numero dei ministri della chiesa. Siccome di quella di Costantinopoli Giustiniano ci attesta³ e se talora si eccedeva di troppo un tal numero, n'era ripresa l'ordinazione di questi soverchi ecclesiastici i quali venivano perciò sospesi dall'esercizio dell'ordine e dal beneficio⁴. Seppure non accadeva che aumentandosi l'entrate della chiesa avesse stimato il vescovo più vantaggioso e più comodo [7] // d'accrescere ancora il numero dei suoi preti.

Se poi riguardiamo i tempi susseguenti, quando tolta la comune vita degli ecclesiastici furono assegnati a ciascuno certi beni ed uffizi sotto nome di beneficio, noi troviamo che prima del secolo dodicesimo niuno veniva ordinato se non all'occasione d'un beneficio vacante, appunto come al presente non si suol consacrare alcun vescovo se non vaca la sede.

Egli è ben vero che alcuni vescovi talora si fecero lecito d'ordinare chierici senza titolo, vale a dire senza beneficio, ma sempre una tal ordinazione fu dichiarata contraria ai decreti dei sacri canoni e l'ordinato in questa maniera veniva sospeso dall'ordine.

Così fu deciso nel concilio di Piacenza l'anno 1095, canone 15; e nel concilio di Clermont dell'anno stesso, canoni 15, 18; nel concilio di Londra l'anno 1125⁵, perchè quindi non avvenisse che [8] // questi ecclesiastici così ordinati fossero costretti a mendicare oppure darsi a vili occupazioni, fu imposta la pena ai loro vescovi di doverli mantenere alle loro spese insino che venissero provveduti di qualche beneficio per loro sostentamento; alla qual pena sono pure anche soggetti i vescovi dei nostri giorni ove ordinassero un prete privo di

³ Novella 3 in principio; Novella 6, cap. 8 [Nov. 3, 2; Nov. 6, 8, 1].

⁴ Can. 2, dist. 70 [D. 70, 2].

⁵ De his qui sine titulo ordinati sunt, et caetera. Sine titulo facta ordinatio irrita habeatur. Ut omnis clericus ad eum titulum ad quem primum extraordinatus semper ordinetur nullus in presbiterum, nullus in diaconum nisi ad certum titulum ordinetur qui vero absolute ordinatus fuerit, summa careat dignitate. Cap. 13, de aetate et qualitate praeficiendorum, cap. 4 et 16 de prebendis et dignitatibus [P. FAGNANI, *Commentaria cit., de praebendis et dignitatibus*, cap. IV].

benefizio o di patrimonio. Così dichiara la sacra congregazione del concilio, secondo il Fagnano nel luogo citato capitolo Episcopopus⁶.

Nel canone quinto del quinto concilio di Laterano, che fu celebrato l'anno di Cristo 1179 sotto Alessandro terzo, fu questo medesimo peso imposto a quei vescovi che avessero ordinati dei preti senza alcun titolo, fuorché costoro avessero di sua casa o dei beni loro propri tanto da poter con decenza vivere nello stato ecclesiastico e questa [9] // è l'epoca celebre dell'introduzione o pubblica approvazione dei patrimoni confermata nel concilio di Londra dell'anno 1200, canone 6 e da papa Innocenzo III nel capitolo *Accepimus de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum*.

Si è poscia determinata la qualità, la libertà, la proprietà inalienabile dei patrimoni nei concilii che vennero dopo ed in quello di Trento ed in altri provinciali dopo di quest'ultimo, diversamente secondo diversi tempi e diversi paesi⁷.

Questa molteplicità d'ecclesiastici ordinati per mero titolo di patrimonio era già stata di scandalo in molte province della cristianità e i pseudo riformatori vi declamavano contro e di fatto fra i capi di riforma necessaria che stimò opportuno di stabilire in Germania uno fu quello di provvedere per l'avvenire alla soverchia moltiplicazione di [10] // tali preti, che anzi nella copia di solenne decreto presentato ai padri di Trento dalle private congregazioni eravi scritto il seguente titolo, come cagione di esso: *Per moderare il numero dei sacerdoti*, che poi fu tolto per degni rispetti, mentre il decreto da per se stesso mirava a un tal fine⁸.

Sebbene la Chiesa per degne ragioni volle approvare questo titolo sussidiario d'ordinazione, usò sempre per altro nei suoi decreti formole tali che dichiaravano essere sua intenzione che questo titolo non si ammettesse troppo soventi e fuori dei casi espressi dal Tridentino, siccome dal sin qui detto risulta. A questo fine veggendo i padri di Trento che nel secolo tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo parecchi vescovi erano stati troppo facili e rillasati su questo punto, frenarono il troppo ardire dei postulanti e l'imprudente facilità dei prelati col solenne citato decreto, le cui [11] // restrizioni sono tali che se essi fosse osservato a rigore molto sarebbe minore il numero dei sacerdoti a titolo di patrimonio ordinati; poiché non sono troppo frequenti i casi di necessità o di vera utilità che soli possono giustificare tali ordinazioni; dopo di questa prudente costituzione il veder cotanto moltiplicarsi questi ecclesiastici così ordinati a titolo di patrimonio dispiacque tanto alla Chiesa e fu riputato sì poco conveniente alla sua disciplina, che il solenne decreto del concilio di

⁶ [P. FAGNANI, *Commentaria cit., de praebendis et dignitatibus*, cap. IV].

⁷ Vedi la notificazione 26 di Benedetto XIV [*Raccolta di alcune notificazioni cit.*].

⁸ Pallavicini, Storia del concilio di Trento, lib. 17, pag. 9 [S. PALLAVICINO, *Istoria cit.*].

Trento con tutte le sue restrizioni fu confermato in moltissimi provinciali concilii celebrati di poi⁹.

Ma per tralasciare molti altri monumenti del secolo passato e di questo, giova osservare che essendosi alcuni vescovi lasciati indurre a conferire indistintamente li ordini a titolo di patrimonio, vale a dire senza badare se la necessità o almeno l'utilità veramente della Chiesa lo richiedesse, il sommo pontefice Innocenzo undecimo, [12] // che ne fu informato, fece spedire dalla sacra congregazione del concilio sotto il giorno 13 di maggio del 1679 una lettera circolare¹⁰ nella quale rammentando ai prelati il decreto del concilio di Trento, impone loro severamente di custodirlo e fa loro sapere che la sola necessità e utilità della Chiesa può giustificare l'ordinazione a titolo di patrimonio¹¹.

Che anzi nella spedizione dei brevi per esser promossi *extra tempora* inserendosi le seguenti parole *ut parentibus suis solatio esse possis* nacque una disputa nella sacra congregazione del concilio, se in vigore delle predette parole potesse il vescovo ordinare a titolo di patrimonio; ancorché non vi fosse la necessità o commodità della Chiesa, per la ragione che il sollievo dei genitori sembrava essere il motivo della concessione e fu risposto di no dalla congregazione nel giorno 9 di settembre 1679. Sicome narra il gran papa defunto Benedetto XIV¹² [13] // il quale secondo una tal disciplina volle che si regolasse mai sempre l'admissione all'ordinazione, quando era arcivescovo di Bologna e nel corso del suo memorando pontificato¹³.

Ha ragione pertanto il dottissimo cardinal Bellarmino scrivendo al suo nipote vescovo di Chiusi. Inveisce contro coloro che senza gravi cagioni vanno moltiplicando il numero dei chierici¹⁴ ed aggiunge che se v'ha cosa da molto desiderarsi si è che trovinsi molto degni d'essere annoverati fra gli ecclesiastici,

⁹ Dal concilio di Reims l'anno 1564, can. 52. Dal concilio d'Avignone l'anno 1594, can. 19. Da quel di Rouen l'anno 1582, titolo de officio episcopi. Da quello di Bourges l'anno 1583, 1624. Dai concilii di Milano 1570, e dal clero di Francia adunato nel 1625, eccetera [cfr. i contenuti delle delibere conciliari in *Dizionario dei concili* diretto da PIETRO PALAZZINI, I-VI, Roma, Città nuova editrice, 1963: per Reims, IV, p. 105; per Avignone, I, pp. 118-119; per Rouen, IV, p. 347; per Bourges, I, pp. 206-207; per Milano, III, pp. 116-117; per la Francia, II, pp. 84-85].

¹⁰ Benedetto XIV, Notificazione 26 [*Raccolta di alcune notificazioni* cit.].

¹¹ Denique per hasce circulares literas episcopis omnibus sacrosancti Tridentini decretum in memoriam reduci mandavit, quatenus omnes illud sancte custodiant, ibidem [*Raccolta di alcune notificazioni* cit.].

¹² Loco citato.

¹³ Si veda ciò, che dice in questa sua notificazione, ed in altri luoghi delle sue immortali opere.

¹⁴ In hac re multi falluntur qui existimant multiplicandum esse clerum, et ideo sine magno delectu manus imponunt [S. Roberti card. Bellarmini (...), *Admonitio ad episc. Theneanensem*, in *Opera oratoria postuma (...)* illustravit Sebastianus Tromp (...), III, Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae, 1947, p. 304].

ma che egli si è un rovinare la Chiesa il promuovere poco degni ministri¹⁵; passò egli poscia a considerare gli esempi dei santi pontefici che nei primi tre secoli regolarono la Chiesa ed ordinavano così pochi ministri¹⁶ e conchiude con detestare il massimo abuso d'ordinare chiunque a titolo solo di patrimonio, mentre moltissimi fra costoro pensano più al proprio utile che a quello della Chiesa. E fanno della [14] // celebrazione delle messe una professione per vivere, così rendendo agli occhi dei secolari spreggiabile il sacerdozio e riempiendo la Chiesa di scandali¹⁷.

Ed infatti a considerare la cosa in se stessa egli è certo che non dalla copia dei sacerdoti e sacri ministri, ma dalla loro pietà, dottrina, fatiche e sudori riceve lustro la Chiesa. Scrive san Bernardo che sembra ampliata la Chiesa ed è bensì moltiplicato il numero dei ministri, ma non per questo è cresciuto il decoro e si è forse perduto più di merito, che non si è acquistato di numero¹⁸. Chissà, diceva papa Gelasio¹⁹ ai vescovi della Lucania, che invece di riparare alla penuria dei chierici, abbiamo piuttosto introdotti i vizi nel clero²⁰. La stessa cosa scrisse san Leone il Grande ai vescovi d'Africa. Il concilio Lateranense IV al canone 27 questa regola stabilisce che è molto meglio aver pochi sacerdoti ma buoni, che non [15] // molti, e cattivi²¹. Merita anche d'essere letto intorno a ciò l'Angelico san Tomaso nel quarto delle sentenze, distinzione 24, Quaestio I, articolo 3: *Deus nunquam ita deserit Ecclesiam suam, quin inveniantur idonei ministri sufficienter ad necessitatem plebis, si digni promoverentur, et repellentur indigni. Et si non possent tot ministri inveniri, quot modo sunt, melius esset habere paucos ministros bonos, quam multos malos*²².

Questa gran massima d'ordinare piuttosto pochi sacerdoti che molti, verrà finalmente ognora più confermata purché si badi alle tante virtù, qualità e pregi che dai ministri suoi in ogni tempo ha ricercato la Chiesa. È cosa decisa dalla

¹⁵ Haec certe parçitas tanto nam pontificum deberet omnes episcopos serio admonere ut nonnisi viros doctos, et probos et eo gradu dignos eligerent [*ibid.*, pp. 304-305].

¹⁶ Proinde maxime est abusus ordinare quoslibet ad titulum patrimonii plurimi enim ordinari cupiunt pro utilitate sua, non ecclesiarum, et de celebratione missae faciunt arcem de pane lucrando, eccetera [*ibid.*].

¹⁷ Proinde maximus, et caetera est, vedi retro [*ibid.*].

¹⁸ Traité de conuer. Ad cleric, cap. 2 [S. BERNARDI ABBATIS CLARAE-VALLENSIS, *Sermo de conuersione ad clericos*, in *Patrologia Latina*, (curante JEAN-PAUL MIGNE), CLXXXIII, Parisiis 1854, cap. XIX].

¹⁹ Quia conuenientia Ecclesiae ministeria reparanda sunt non inconuenientibus meritis ingerenda, et caetera [D. 77, 9].

²⁰ Satius enim maxime in ordinatione sacerdotum paucos bonos quam multos malos habere ministros, quia si caecus caecum duxerit ambo in foveam dilabuntur [X. 1, 14, 14; D. 23, 4; D. 94, 24].

²¹ Satius enim maxime in ordinatione sacerdotum paucos bonos quam multos malos habere ministros, et caetera [*ibid.*].

²² [S. THOMAE DE AQUINO, *Scriptum super sententiis*, Parmae, s. n., 1856].

Sacra Scrittura²³ che niuno possa entrare nella Chiesa e farsi ordinare senza vocazione speciale, se non vuol essere di quei profeti da Geremia rammentati e ripresi che non erano da Dio mandati eppur [16] // correvano²⁴ e dei quali fa tante doglianze il concilio di Trento nel capo dell'ordine.

L'innocenza della vita o la penitenza perfetta dei peccati passati fia riputata sempre necessaria agli ecclesiastici per essere degni d'essere ordinati. Vedasi san Gregorio Nazianzeno Orazione 10; san Gerolamo al capo I dell'Epistola di san Paolo a Timoteo, sant'Agostino nel Trattato 41 in san Giovanni, san Gregorio Massimo nella parte prima della cura pastorale, san Martino primo pontefice e martire nella Lettera ad Amando; ma sopra tutti san Bernardo in più luoghi, e specialmente nel Trattato della conversione ai chierici²⁵.

Una dottrina non ordinaria si ricerca inoltre negli ecclesiastici: si leggano i sacri canoni, i santi padri e tutti i teologi che parlano tutti chiaro e sono rigorosissimi sopra tai punti. Essi debbono essere cauti, umili, esemplari, [17] // luce e sale del mondo.

Ma come è mai egli possibile che tanti pregi e virtù si trovino nella moltitudine, la quale secondo il detto di Aristotele confermato purtroppo dalla esperienza, è sempre viziosa, più che virtuosa? Questi pregi e queste virtù non possono altronde venire che da Dio, da cui scende ogni bene. Ma certamente Dio non le concede se non a quelli che avrà egli stesso chiamati alla sorte della sua eredità e quelli chiamati da Dio non saranno se non quei soli che sono necessari ed utili alla sua Chiesa, essendo un effetto di sua provvidenza, sicome il non mancare nelle cose necessarie così non abbondare nelle superflue.

Dunque non altri si dovranno ordinare ministri alla Chiesa se non quando ella ne avrà bisogno; questo bisogno sarà indizio più certo della vocazione divina e questo solo riguardo potrà [18] // autorizzare il titolo sussidiario dei patrimoni in mancanza del titolo vero d'un benefizio, secondo il sapientissimo decreto del concilio di Trento qui sopra riferito.

Quanto all'altro punto di ecclesiastica disciplina che mi sono proposto di trattare, cioè quello che il savio concilio sudetto ha stabilito nell'altro decreto alla sessione 23, capo 16 della riforma, tutti i migliori teologi e canonisti che hanno esaminato con esattezza la forza di tal decreto s'accordano a confessare col Fagnano²⁶ e col Tomassino²⁷ che i padri del concilio hanno riconosciuto

²³ I Cor. 6, c. 6, v. 66, 11 et caetera. Nec quisquam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron, Divi Pauli Ad Hebreos, cap. 5, v. 4.

²⁴ Non mittebam prophetas et ipsi currebant, Ierem. cap. 23, 21.

²⁵ Multi quidem veniunt, dice il santo padre, sed considera quid vocentur, locuti mundo corde, beati pacifici [S. BERNARDI ABBATIS CLARAE-VALLENSIS, *Sermo de conversione* cit., in *Patrologia Latina* cit., CLXXXIII, cap. XIX, col. 1158].

²⁶ Ad caput Conquaerente, de clericis non residentibus. [P. FAGNANI *Commentaria* cit., *de clericis non residentibus*, cap. VI].

ta la distinzione tra i benefici che ricercano residenza ed hanno annessa giurisdizione o cura d'anime a quei benefici che si chiamano semplici: che contro ai primi beneficiati non residenti hanno rinnovato le [19] // antiche pene canoniche e la perdita dei frutti a ragione della loro mancanza e non contro i secondi, ma non hanno giammai pensato di sciogliere questi dall'obbligo sotto pena di grave peccato di risiedere e servire alla chiesa del loro beneficio; giacchè si vieta nel decreto citato che niuno possa ordinarsi che ascritto non venga e dedicato al servizio di quella chiesa l'utilità della quale è stato il motivo della sua ordinazione e giacchè nel decreto si cita il canone sesto del concilio di Calcedonia, egli è questo un segno evidente che i padri di Trento, dalla pena canonica in fuori, vogliono imporre a tutti gli ordinati e beneficiati quegli obblighi che a tutti i chierici beneficiati soleva imporre la Chiesa antica. Esaminiamo dunque qual fosse la mente di santa Chiesa nei secoli precedenti al concilio di Trento su questo punto e [20] // vediamo se quella formola generale, che suole applicarsi ai beneficiati, cioè che il beneficio suol darsi *propter officium* non altro importi, come si pensa comunemente da chi ne ignora la forza e null'altro esigga dagli ecclesiastici di semplice beneficio provvisti, se non la pura recitazione delle ore canoniche; così che ciò fatto possano essi a man franca dire d'aver soddisfatto pienissimamente al loro dovere. Nella storia ecclesiastica è cosa certissima che anticamente tutti i beneficiati erano astretti a legge più che severa di residenza nella loro chiesa. Così decise il venerando concilio.

Confermati a puntino dal celebre canone 6 del concilio di Calcedonia; eccone le parole: *nemo ordinetur quin certae ecclesiae adscribatur; nec admittantur clerici ad divina officia celebranda sine commendatiis proprii ordinarii episcopi*.

Lo stesso fu definito quasi con le stesse parole nel 10 e 11 canone apostolico, [21] // nel primo concilio Cartaginense al canone quinto, in quello d'Arles al canone 22, ed in moltissimi susseguenti concilii.

Il concilio Trullano va ancor più oltre e rinnovando l'antica severità dei canoni Sardicesi, impone a tutti i beneficiati l'obbligo di residenza e di servizio della lor Chiesa che se vi avessero mancato per lo spazio di tre sole domeniche dovessero essere deposti²⁸. All'esempio di questi canoni e dell'imperator Giustiniano che nelle sue leggi²⁹ su di questo punto aveva parlato di tutti li chierici, Carlo Magno decretò nei suoi capitolari³⁰ che niuno assolutamente venisse

²⁷ Parte 2, lib. 3, cap. 24 [LOUIS THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise touchant les benefices et les beneficiers*, à Paris, chez Charles Osmond, 1717].

²⁸ Si quis episcopus vel presbiter, vel diaconus, vel eorum, qui in clero numerantur tribus diebus dominicis in tribus septimanis una non conveniat, deponatur [il concilio Trullano è denominato dal luogo in cui si svolse nel palazzo imperiale di Costantinopoli l'anno 692: cfr. *Dizionario dei concili* cit., I, pp. 56].

²⁹ Lege ultima Codicis de episcopis et clericis [C. 1, 3, 51, 1].

³⁰ Libro 1, capitolo 15 [STEPHANUS BALUSIUS, *Capitularia regum francorum*, I, Parisiis, ex typis Francisci Augustini Quillau, 1780]

ordinato che non fosse ordinato al servizio di qualche chiesa promettendovi stabilità³¹.

Questa legge di residenza era stimata necessaria e si voleva osservata con tale esattezza che non solo obbligava li sacerdoti, ma era annessa a ciascun ordine particolare a cui ciascun chierico [22] // s'ordinava. Parlano chiaro su questo punto i concilii d'Arles³², d'Angers³³, di Tours³⁴, di Laodicea³⁵, e sopra tutti l'universale concilio Niceno³⁶, seguito anche in ciò dal IV Cartaginese³⁷, dall'ecumenico Calcedonese³⁸ e da moltissimi altri susseguenti concilii che si possono vedere annoverati dal Tomassino³⁹; la sola lettura di questi decreti pone la cosa fuori di controversia.

Secondo lo spirito dei canoni mentovati scriveva il Gran Leone⁴⁰ che dovesse ciascheduno perseverare immobilmente al servizio di quella chiesa per cui era stato ordinato⁴¹.

Una tal disciplina per gli otto primi secoli della Chiesa⁴² si mantenne illibata e costante in maniera che niuno poteva partirsi dalla sua chiesa senza la permissione del suo vescovo, la qual cosa essendo certissima e dimostrata a rigore dal Tomassino non occorre che si abusi del tempo in ripetere [23] // cose note a ciascun erudito nella storia ecclesiastica⁴³.

Ed appunto perché si voleva che tutti i beneficiati risiedessero nella chiesa del loro beneficio, fu proibita severissimamente la pluralità dei benefici per questa ragione principalmente che niuno poteva far residenza e servir a due chiese.

³¹ Nullus absolute ordinetur sine pronunciatione loci stabilitatis ad quem ordinetur (*ibid.*).

³² Canone 2 e 21 [*Dizionario dei concili* cit., I, pp. 86-87].

³³ Canone 1 [*Dizionario dei concili* cit., I, pp. 37-38].

³⁴ Canone 11, 12 [*Dizionario dei concili* cit., V, 371-372].

³⁵ Canone 42 [*Dizionario dei concili* cit., II, pp. 227-229].

³⁶ Canone 20 [*Dizionario dei concili* cit., III, pp. 190-193].

³⁷ Canone 27 [*Dizionario dei concili* cit., I, 249-250].

³⁸ Canone 6 [*Dizionario dei concili* cit., I, pp. 230-233].

³⁹ Pars secunda, lib. 1, cap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [L. THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline* cit.].

⁴⁰ Epistola 26 [S. LEO I MAGNUS, *Epistolae*, in *Patrologia latina* cit., LIV].

⁴¹ Illam quoque partem ecclesiasticae disciplinae quae olim a sanctis patribus et a nobis semper decretum est ut nec in presbiteratus gradu, nec in diaconatus ordine, nec in subsequenti ordine clericorum ab ecclesiam quiquam transire sit liberum, et caetera [*ibid.*].

⁴² Vedi Tomassin, parte 2, lib. I, cap. 2, 4, 5 [L. THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline* cit.].

⁴³ Si danno è vero alcuni esempi, come d'Origene, di san Gerolamo, di sant'Agostino, di san Paolino, e di qualche altro grande, e santo uomo ordinato, e non affisso immobilmente ad una chiesa, ma oltre che una eccezione conferma la regola e l'eccezione era fatta in favore di uomini tali, si legga esser certi quanto essi vi ripugnassero, il Tomassino alla parte 2, lib. I, cap. 1, 2, 3 [L. THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline* cit.], per esser certi quanto gravi ed evidenti ragioni giustificassero questi casi particolari, e quante cautele s'adoperasero perché la cosa non passasse in esempio.

E provare una tale verità piaccemi tralasciare tutte le innumerabili autorità del secolo dodicesimo perché si veda che una tal maniera era per anco in vigore in secoli così tardi. Ne faccia testimonianza Alessandro III nel concilio III di Laterano celebrato nel 1179 al canone tredicesimo dove prescrive che *Cum unum officium vix implere sufficiant, stipendia sibi vindicant plurimorum... talis ad hoc, id est ministerium, persona quaeratur, quae residere in locum, et curam eius per se valeat exercere.*

Lo stesso prescrive nella sua lettera all'arcivescovo di Iorch rapportata nell'appendice al concilio suddetto⁴⁴. [24] // Da questi e molti altri decreti di questo gran papa appare manifestissimo che non erasi ancora ai suoi tempi riconosciuta la distinzione tra i benefizi incompatibili, ed obbligati alla residenza, e benefizi che si dicono compatibili e senza obbligo di risiedere; anzi egli stesso definisce che niuno possa essere ammesso ad alcun benefizio se non promette di risiedervi⁴⁵ e dà facoltà al vescovo di Lincolnia di spogliare del benefizio un ecclesiastico il quale non risiedeva perché aveva già altri benefizi, senza dar quella distinzione che in simil caso faceva d'uopo se fossero stati allora riconosciuti quei benefizi, come ora s'intendono. Che anzi Gregorio IX, scrivendo al vescovo Argentoratense, non eccettuava alcun beneficiato dalla legge della residenza e di servizio alla chiesa: *Cum illi, dice egli, sint ecclesiis idonei reputandi, qui servire possunt et volunt in ipsis pueri, et beneficiati, qui [25] // non possunt in eadem ecclesia deservire in ea non debent idonei reputari*⁴⁶. Nulladimeno al tempo di questo pontefice cominciò a parlare di una qualche distinzione tra i benefizi, come dal suo decreto riferito nel capo 17 Decretalium de clericis non residentibus; chiaramente si scorge mentre così egli scrisse: *Clericos in ecclesiis suae iurisdictionis beneficia, quae residentiam exigunt assecutos, si ad ulterius dioecesim absque sua licentia morandi causa transierunt liceat tibi, si moniti non redierint, dictis beneficiis, nisi excusationem rationabilem ostenderit, spoliare*⁴⁷. Onde segue che una tale distinzione fu nella Chiesa introdotta nell'intervallo di tempo che passò dall'età sino d'Alessandro III sino a Gregorio IX, vale a dire dall'anno 1180 sino all'anno 1230. Da quest'epoca in poi non v'è dubbio che universalmente sia stata nella Chiesa latina approvata questa distinzione. Ma non è vero che [26] // ella venisse così intesa che i provveduti di benefizio semplice non fossero ad altro tenuti se non alla recitazione dell'uffizio divino e non fossero obbligati a servire la propria chiesa. I concilii sì generali che provinciali celebrati dopo quest'epoca

⁴⁴ Al capitolo 6 [concilio ecumenico lateranense III, cfr. *Dizionario dei concili* cit., IV, pp. 294-300].

⁴⁵ *Tales*, cioè quelli, che non vogliono risiedere, *si presentati fuerint non debeant admitti, et admissi potuerunt removeri*. Cap. relatum de clericis non residentibus [concilio ecumenico lateranense III, cfr. *Dizionario dei concili* cit., IV, pp. 294-300].

⁴⁶ [X, 3, 5, 35].

⁴⁷ [X, 3, 4, 17, 1].

e prima del concilio di Trento richiamano sempre gli ecclesiastici all'antico rigore di disciplina, al servizio della Chiesa, all'istruzione dei popoli ed alla dispensazione della parola di Dio. Né mai si legge che eccettuino da questi doveri quelli ecclesiastici che sono provveduti d'un beneficio semplice. Ma sicome la disciplina si era in questi tempi moltissimo rilassata, specialmente a cagione dell'introdotta distinzione dei benefici della quale si è parlato, ne avvenne quindi che nel concilio di Colonia celebrato nell'anno 1536 cercarono i prelati in esso raunati molti rimedi per riparare agli scandali, [27] // che dall'ozio dei beneficiati nascevano specialmente. E fra molti savi decreti questo ancor pronunziarono che fossero ammessi agli ordini sacri quei soli degni e capaci, che volevano e potevano adempire a quell'ufficio, vale a dire a quel ministero ecclesiastico per cui solo si conferisce il beneficio: *Digni tantum ac idonei admittantur qui velint et possint officium propter quod beneficium datur gerere et explere. Scriptum est enim, qui non laborat non manducet.* Per ovviare allo stesso disordine troppo già dilatato e radicato, il concilio di Trento richiamò tutti gli ecclesiastici al decreto del canone 6 Calcedonense; che la Chiesa non ordinasse alcuno che fosse inutile e non dedicato al servizio di qualche chiesa, dalla quale non possa partire senza la permissione del proprio vescovo. E certamente, se niuno può essere ordinato senza queste condizioni, è [28] // cosa decisa, come riflette il Tomassino, che dove le medesime si osservassero, la disciplina ecclesiastica rifiorirebbe.

Tutti i beneficiati ed i chierici senza eccezione risiedendovi, non vi sarebbero ecclesiastici oziosi ed inutili, e gli ordinati a titolo di patrimonio sarebbero in minor numero, quando facessero il loro dovere i beneficiati, il numero dei quali ai nostri tempi è sufficiente in quasi tutte le diocesi per adempiere al servizio delle chiese ed ai bisogni dei popoli.

Così lo intende un tal decreto e lo ripete e lo conferma il sommo pontefice Benedetto XIII nel concilio romano, titolo 6, capo 2, ivi: *Clericali tonsura nullus inititur, nisi eodem tempore ecclesia illi adscribatur pro cuius servitio debet ordinari... Illi autem adscripti, etsi clerici sint, et beneficia non obtineant, ab ecclesiae servitio cui fuerint deputati festis diebus singulis* [29] // *praesertim solemnioribus ne absint propria sibi munia obituri* ⁴⁸.

Questo savissimo ed opportuno decreto del concilio di Trento fu mandato ad esecuzione da san Carlo Borromeo in tutte le sue celebri sinodi milanesi, accettato e rinnovato da moltissimi concilii di Francia e da tutti quelli delle Fiandre, sicome dalle loro raccolte si può vedere ed ultimamente ancora da Benedetto XIV [che] in parecchie sue costituzioni caldamente ne raccomanda l'osservanza.

⁴⁸ [Si riferisce al concilio provinciale lateranense svoltosi nel 1725: cfr. i decreti in *Concilium romanum in sacrosancta Lateranensi basilica celebratum anno universalis inbilaei MDCCXXV*, Bruxellis, typis F. Foppens, 1756. Cfr. *Dizionario dei concili* cit., IV, pp. 319-320].

Conformemente a questo stesso decreto già dall'anno 1592 fra di noi monsignor Antonio Castrucci vescovo del Mondovì⁴⁹ non si mostrò contento che i suoi beneficiati credessero d'aver soddisfatto al loro dovere col recitare privatamente l'uffizio divino e per obbligarli all'attuale servizio delle loro chiese fece per tutti, niuno eccettuato, la seguente costituzione: *Omnes presbiteri et alii sacris ordinibus initiati nostrae dioecesis [30] // ad processiones, ad vespas cum paroco convenire volumus, ac iubemus.*

Certamente in alcune diocesi degli Stati di Sua Maestà che si conformano meglio delle altre al concilio di Trento e non vogliono ordinare maggior numero di preti di quello che abbisognano le loro diocesi, l'osservazione ci insegna quanto le cose vadano meglio, come siano adempiute più esattamente le intenzioni dei fondatori che certamente hanno dato le rendite alla Chiesa per il servizio di essa e non per pascere l'ozio del beneficiato. Quanto siano più rispettati gli beneficiati ecclesiastici, appunto perché essendo pochi sono più occupati e migliori e finalmente quanto si avveri la massima del IV concilio di Laterano⁵⁰ inculcata dal dotto e pio Gersone, meglio esservi pochi sacerdoti ma buoni, che molti fra i quali cresce il numero dei cattivi.

E per concludere colle parole gravissime [31] // del concilio di Colonia di già citato⁵¹ il loro numero: *Quod nihil fere aliud quam numerum sint imminui plurimum referret, cum melius sit episcopo paucos habere sacerdotes, et Ecclesiae ministros, qui possint opus Dei digne exercere, quam multos inutiles, qui onus grave ordinaturi adducant.*

Gli stessi doveri a tutti gli ecclesiastici, tanto beneficiati che ordinati a titolo di patrimonio, leggiamo imposti, per tralasciare gli altri, da monsignor Broglia arcivescovo di Torino nel suo sinodo celebrato in questa città nel 1596⁵²: *Inoltre, dice egli, parlando a tutti gli ecclesiastici, siano ascritti ed obbligati ipso facto alla chiesa per utilità e necessità della quale saranno stati promossi ed ordinati dove abbiano da servire e far le funzioni convenienti all'ordine loro sotto pena di sospensione.* [32] // All'esempio di questi antichi vescovi delli Stati di Sua Maestà, così parlano a tutti i loro chierici e beneficiati monsignor di Vercelli nel suo sinodo celebrato nel 1749⁵³; e monsignor di Nizza nel suo dell'anno medesimo. *Ecclesiis, dice il*

⁴⁹ Vedi la di lui sinodo stampata nel 1593 [*Decreta varia synodalia (...) a reverendissimo d. Ioanne Antonio Castrucio (...)*], Montereale, apud Ioan. Vincentium Cavalerium, 1593. Cfr. *Dizionario dei concili cit.*].

⁵⁰ Canone 17 [*Dizionario dei concili cit.*, IV, pp. 301-305].

⁵¹ §§ 30 e 35 [*Dizionario dei concili cit.*, I, p. 312].

⁵² E stampato in detto anno, pag. 91 [Per questo sinodo indetto nei giorni 9-11 maggio 1596 cfr. *Costituzioni della prima sinodo diocesana di Torino celebrata dall'illustrissimo (...) monsignor Carlo Broglia arcivescovo*, In Torino, per il Pizzamiglio, 1596].

⁵³ [Questo sinodo vercellese fu indetto nei giorni 15-18 luglio 1749 dal vescovo Solaro: cfr. *Acta synodi dioeceseanae vercellensis primae quam illustrissimus et reverendissimus D. D. Iobannes*

primo, *quibus sunt adscripti, continuo inserviant functionibus parochialibus festo Dei intersint, pro virili parochum adiuvant, atque operam suam ministrando present. Omnes sacerdotes, così monsignor di Nizza, parochialibus doctrinae expositione, et functionibus ecclesiasticis assistant* ⁵⁴.

Sono ancor più forti le espressioni usate da monsignor di Saluzzo nella sua sinodo celebrata l'anno 1750. Ecco ciò che egli dice a tutti i suoi chierici e benefiziati alla pagina 66 dopo d'aver replicato il concilio di Trento: *Cum nullus, sessione 21 de reformatione, capo 2, così prosegue: Hoc a nobis in ordinatione cuiusque observabitur etsi ordinatus ecclesiam, sive locum [33] // sibi assignatum, nobis inconsultum deseruerit, etiamsi a dioecesi non discedat, ei sacrorum exercitium ex dispositione dicti concilii⁵⁵ interdicitur, si fuerit sacerdos, si clericus ad sacros ordines non promovebitur.* Ordina alla pagina 80 che *Ecclesia, cuius sunt adscripti omnes quae pars est, diligentia inserviant singulis diebus festis functionibus in ea fieri solitis, missae parochiali, vespris, benedictionibus, et supplicationibus solemnibus intersint, et in sacris istis religionis officiis.* Ecco qual è il vero officio per cui si conferisce il beneficio: *Ministerium pro suo quisque ordine exercent.* [34] //

Alberto Lupano, originario di Casale Monferrato, compiuti gli studi classici, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'Università di Torino. Dopo avere esercitato la professione forense si è dedicato alla ricerca nella scuola torinese degli storici del diritto, scuola ripasmata dall'autorevole guida del Professore Mario E. Viora, primo dei maestri accademici di Alberto Lupano. Ha pubblicato monografie, saggi e articoli: sui canonisti giurisdizionalisti dell'Ateneo torinese dei secoli XVIII e XIX; sulla legislazione universitaria; sui giuristi subalpini del tardo diritto comune, tra cui in particolare Angelo da Chivasso, Giovanni Pietro Sordi, Aimone Cravetta; su avvocati del XIX secolo, ad esempio su Luigi Vigna, autore del primo *Dizionario di diritto amministrativo* edito in

Philippus Petrus Solarius (...) habuit anno a Christo nato 1749, Augustae Taurinorum, ex Typographia regia, 1749].

⁵⁴ [Questo sinodo di Nizza fu indetto nei giorni 5-7 maggio 1749 dal vescovo Cantoni: cfr. *Synodus dioecesis prima ab illustrissimo et reverendissimo d. d. Carlo Francisco Cantono, Nicaeae, Typis Ioannis Baptistae Romero, 1751].*

⁵⁵ Sessio 23 de reformatione, cap. 16 [Questo sinodo di Saluzzo fu indetto nei giorni 9-11 luglio 1750 dal vescovo Porporato: cfr. *Constitutiones synodales editae ab illustrissimo et reverendissimo d. d. Josepho Philippo Purpurato, Augustae Taurinorum, ex Typographia regia, 1750].*

Italia; sullo *ius proprium* subalpino, sull'autonomismo valdostano; sul Senato di Casale analizzato dal medioevo all'età contemporanea; sui giuristi monferrini di età moderna; sulle istituzioni dello Stato del Monferrato, sull'umanesimo caratteristico di questo territorio, sulla storia della Diocesi e dei vescovi di Casale, sugli aspetti canonistici del culto di sant'Evasio, vescovo e martire. Ha collaborato, componendo numerose voci, al *Dizionario biografico dei giuristi italiani* e al *Dizionario biografico degli italiani*. Ha svolto lezioni nelle Università di Cordoba (Argentina) e di Vitoria (Brasile). Attualmente è professore associato in Storia del diritto medievale e moderno nel dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino. Nel 2014 ha ottenuto l'abilitazione nazionale a professore ordinario.

Indice generale

Volume I

<i>Autori</i>	Pag.	III
<i>Saluto del Direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del Presidente dell'Associazione Amici</i>	»	V
<i>Presentazione Centro Studi Piemontesi</i>	»	VII
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, <i>1416-1861: dal Ducato di Savoia al Regno d'Italia e al bicentenario della nascita di Re Vittorio Emanuele II</i>	»	XI

STORIA, DIRITTO, VITA QUOTIDIANA NELLA COSTRUZIONE DEGLI STATI SABAUDI TRA MEDIOEVO E NOVECENTO

SILVIO BERTOTTO, <i>Conti di Savoia e conti di Albon. Poteri concorrenti o convergenti tra Rodano, Saona e arco alpino?</i>	»	3
GIUSEPPE G. RIVOLIN, <i>Tra fedeltà e resistenza: cinque secoli di rapporti tra i valdostani e la dinastia sabauda</i>	»	43
GIANCARLO CHIARLE, <i>Principati a confronto: la valle della Stura di Lanzo da Monferrato a Savoia</i>	»	57
MARIO CODA, <i>La spontanea dedizione dei Biellesi a Casa Savoia</i>	»	101
MAURA BAIMA, FULVIO PEIRONE, <i>Torino 1416-1418: dal principe Ludovico d'Acaia al duca Amedeo VIII di Savoia</i>	»	139
FABRIZIO SPEGIS, <i>Chivasso nel delicato momento di passaggio dai Monferrato ai Savoia (1435)</i>	»	177
CLAUDIO ANSELMO, <i>Da Fruttuaria al ducato di Savoia. Il caso di Brandizzo</i>	»	195
MARA DE CANDIDO, <i>Amedeo VIII di Savoia e Nizza di Provenza</i>	»	207

BRUNO SIGNORELLI, L'assedio di Nizza del 1543 secondo la Cronaca scritta da Pierre Lambert, signore de La Croix, nel Tomo primo degli <i>Scriptorum</i> in <i>Monumenta Historiae Patriae</i> .	Pag.	267
ALDO ACTIS CAPORALE, Ricordo dell'architetto Bruno Signorelli (1933-2019), valente studioso di storia sabauda .	»	319
DIEGO MARIA LANZARDO, Cherasco e i Savoia: insieme dal Rinascimento	»	323
MICHELE MARIA RABÀ, Croci rosse e croci bianche tra Asburgo e Valois. La nobiltà guerriera di Piemonte durante l'occupazione franco-imperiale del Ducato	»	331
DAVIDE DE FRANCO, Stato composito e autonomie alpine: alcune riflessioni sul caso sabauda	»	357
CESARE SILVA, Vigevano e la Lomellina, "terra di mezzo" tra Piemonte e Lombardia	»	369
ANDREA PENNINI, La rivoluzione diplomatica e la politica estera sarda nel secondo Settecento	»	383
CARLO EMANUELE GALLO, Seicento anni di controllo giurisdizionale sulla pubblica amministrazione: conferme e novità	»	397
PAOLO PATRITO, Luigi Cibrario magistrato della Camera dei conti	»	411
MARIO RIBERI, «Nel porto franco sta il solo mezzo di sussistenza di quella provincia». Il Regno di Sardegna e le franchigie nizzarde	»	459
CLAUDIO ROSSO, Riflessioni ottocentesche sulla natura degli Stati Sabaudi	»	489
PIETRO PASSERIN D'ENTRÈVES, Le cacce sabaude nei secoli XVI-XIX	»	501
ELISABETTA DERIU, Una Tanca Real per i Re di Sardegna: gli allevamenti di cavalli nell'Isola sotto Casa Savoia (XVIII-XIX secolo)	»	517

JURI BOSSUTO, “Lager di Fenestrelle”: quando il revisionismo storico è strumentale alla politica	Pag.	527
WALTER CESANA, I Savoia in Valle Gesso	»	561
GIORGIO FEDERICO SIBONI, I Savoia e il confine orientale italiano	»	597
GEN. FRANCO CRAVAREZZA, Dai Savoia all’Italia	»	625

PERCORSI CULTURALI TRA LINGUAGGIO E STORIA

ANTONELLA AMATUZZI, Lingue, politica e identità culturale nel Ducato di Savoia del Cinque e Seicento	»	675
LAURA RAMELLO - MARCO PICCAT, I Savoia secondo <i>Le Livre du Chevalier Errant</i> di Tommaso III, marchese di Saluzzo	»	697
I - Laura Ramello - Sguardi d’autore fra mitologia epica e storia familiare	»	697
II - Marco Piccat - Amedeo VIII	»	709
ALDA ROSSEBASTIANO - ELENA PAPA, Il ruolo della corte ducale nella diffusione dei francesismi nella lingua italiana (secc. XVI-XVII)	»	745

Indice generale

Volume II

PERCORSI D’ARTE E ARCHITETTURA

ENRICO LUSSO, La ricostruzione dell’immagine dinastica di un territorio. Politiche e committenze architettoniche sabaude in area subalpina nel secolo che segue l’estinzione dei Savoia-Acaia	»	783
ANDREA LONGHI, Cantieri di castelli e cultura architettonica nei processi di formazione del Ducato di Savoia	»	813

VIVIANA MORETTI, Artisti e cultura figurativa nei domini sabaudi del XV secolo	Pag.	843
GIOVANNI DONATO, Soffitti dipinti e terrecotte decorate. L'immagine architettonica del ducato alla fine del Medioevo	»	871
ARABELLA CIFANI - FRANCO MONETTI - CARLOTTA VENEGONI, La cappella di Missione a Villafranca Piemonte. I ritratti del Duca Amedeo VIII e della Duchessa di Savoia Maria di Borgogna e la prima raffigurazione del collare dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro	»	953
CORNELIA DIEKAMP, Nuovi documenti sui ritratti del principe Tommaso Francesco di Savoia Carignano di Van Dyck	»	965
CLAUDIA GHIRALDELLO, In nome di Casa Savoia: testimonianze pittoriche tra curiosità e ragion di Stato	»	1003
ELENA GIANASSO, Lo Stato, la Città e la Chiesa. Progetti degli ingegneri del Duca di Savoia tra Cinquecento e Seicento	»	1021
ANNALISA DAMERI, Tra Francia e Spagna: costruire la difesa, progettare l'attacco	»	1035
ENRICO RICCHIARDI, Iconografia militare sabauda. L'esercito sardo attraverso la figurinistica militare (1740-1870)	»	1059

PERCORSI DI FEDE, TRA STATO E CHIESA

ALBERTO LUPANO, «Alla Chiesa non meno che alla repubblica vantaggiosi». Tra giurisdizionalismo sabauda e curialismo romano: il saggio inedito di Angelo Paolo Carena sul clero secolare	»	1175
PAOLO COZZO, La presenza olivetana negli Stati Sabaudi	»	1211
DANIELE D'ALESSANDRO, Maria Adelaide di Savoia e Sebastiano Valfrè. Avvisi e direttive spirituali ad una mancata Regina	»	1231
ELISABETTA LURGO, La cappuccina Maria del Beato Amedeo (1610-1670) e i Savoia	»	1253

DANIELE BOLOGNINI, Sul trono alla luce della fede: storie di santità in Casa Savoia	Pag. 1267
---	-----------

PERCORSI CULTURALI A CORTE: TRA LIBRI E DIDATTICA

PAOLO ROSSO, Il maestro del principe: precettori e didattica nella scuola di corte sabauda (secoli XIV-XV)	» 1305
PAOLA CARETTA, I bibliotecari del duca. Libri e cultura alla corte sabauda del Seicento	» 1345
FRANCA PORTICELLI, La Biblioteca del Regio Ateneo al servizio della formazione culturale dei ceti dirigenti sabaudi	» 1409
ANGELO GIACCARIA, Legature alle armi regie e principesche dei Savoia nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino	» 1427

STORIE DI FAMIGLIA

CARLO BURDET, Burdet, genti di Normandia, in Savoia tra XIV e XV Secolo	» 1445
CECILIA RUSSO, Benoît Cise [Cisa, Cize] de Grésy, diplomatico al servizio della corte dei Savoia.	» 1489
Bibliografia generale	» 1517
Indice dei nomi	» 1611
Indice dei luoghi	» 1653
Indice generale	» 1677

Finito di stampare
il 29 dicembre 2021
san Tommaso Becket martire
per i tipi de
L'Artistica Savigliano



CARTA POLITICO-AMMINISTRATIVA
 DEL
REGNO D'ITALIA
 COLLE LINEE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE

dall' Istituto Geografico De Agostini Novara

RELAZIONE DEI REGNI

